


# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale

Il pacchetto anticrisi



## Bandi e finanziamenti

Servizi: contributi alle microimprese



## Welfare

L'attività di vigilanza



## Formazione

Opportunità col Fondo Forte



## Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

Documento di valutazione rischi



## Commercio estero

Turchia: export di prodotti tessili




## Tributario

Il pacchetto anticrisi / 2




## Economico

Modello di pmi indipendente



## Legale

Autotrasporto e appalti pubblici



# Unione

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano  
N° 195 - Marzo 2009 - Anno LIII Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



## **ENTE MUTUO** **LA TUA ASSISTENZA SANITARIA DEDICATA**

Ente Mutuo, per le sue caratteristiche, è la soluzione ottimale per tutti gli operatori del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni regolarmente iscritti all'**UNIONE**, che desiderano accedere ad un'assistenza sanitaria integrativa e/o sostitutiva.

### **Ente Mutuo è**

- **Esclusivo**
- **Affidabile**
- **Su misura**
- **Presenta vantaggi fiscali**

Prestazioni sanitarie erogate presso strutture altamente qualificate e di primaria importanza in Milano e Provincia:

- **ASSISTENZA OSPEDALIERA**
- **ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE**
- **ALTRI CONTRIBUTI**

**CHIAMACI.....!!**

**E' a tua disposizione l'Ufficio Relazioni Esterne ai numeri  
02 7750.359/474/405**

Corso Venezia, 49 – 20121 Milano  
informazioni@entemuomilano.it - [www.entemuomilano.it](http://www.entemuomilano.it)

**Ente Mutuo, si preoccupa della tua salute da oltre 50 anni**





Sindacale

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Rapporti di lavoro

- ▶ Le misure del pacchetto anticrisi . . . . . **Pag. 1**
- ▶ Ccnl Terziario. Ulteriori chiarimenti . . . **Pag. 3**
- ▶ Libro unico del lavoro. Ulteriori indicazioni. . . . . **Pag. 7**
- ▶ Contratti di inserimento. . . . . **Pag. 9**
- ▶ Abolizione modello DS22 . . . . . **Pag. 9**
- ▶ Lavoratori neocomunitari. Regime transitorio per bulgari e rumeni . . . . . **Pag. 10**
- ▶ Riforma contrattuale. Accordo quadro. Punti principali. . . . . **Pag. 11**

#### Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Modello 770 2009. . . . . **Pag. 12**

### Articolo 1

*Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza*

1. È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

- a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
- b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
- c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
- d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;
- b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12:

- a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila;
- b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
- c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
- d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
- e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
- f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore

**IN PRIMO PIANO**

## RAPPORTI DI LAVORO

### Pacchetto anticrisi Pubblicata

### la legge di conversione con le misure in materia di lavoro

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 (Suppl. ordinario n. 14) la legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (cd. decreto anti-crisi). ▼

▶ LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. **Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.** (Gu n. 22 del 28-1-2009 - Suppl. ordinario n. 14).



**Sindacale**

ad euro ventiduemila;

g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila.

4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi:

a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;  
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;  
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 in relazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del relativo periodo d'imposta.

6. La richiesta è presentata entro il (( 28 febbraio )) 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 dello stesso decreto

legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della tesoreria unica di cui alla legge (( 29 ottobre 1984, n. 720, )) recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.

10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

11. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6.

14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delle disposizioni del comma 3.

15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunica-



Sindacale

zione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalità di cui al comma 10.

17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la richiesta può essere presentata:

a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;

b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

18. L'Agenzia delle Entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi 11 e 17 lettera a) con le modalità previste dal ((decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)).

19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:

a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;

b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

23. Gli enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ed al ministero dell'Economia e delle Finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

# L'Informatore

marzo 2009

## Leggi decreti circolari

### Ccnl Terziario Ulteriori chiarimenti di Confcommercio sul rinnovo del 18 luglio 2008

Trascorso un periodo congruo di prima applicazione del rinnovo del Ccl Terziario dello scorso 18 luglio, Confcommercio ha elaborato in una nota un più diffuso approfondimento dei contenuti del nuovo articolato che regolerà, fino al 31 dicembre 2010, la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. Ricordiamo che la precedente nota di Confcommercio è stata trasmessa con Lavoronews n.34 del 22 luglio 2008.

► **NOTA Confcommercio n. 59 Prot. n. 04365 del 23 dicembre 2008. Accordo 18 luglio 2008 di rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi - Ulteriori chiarimenti.**

Trascorso un periodo congruo di prima applicazione del rinnovo del Ccnl Terziario dello scorso 18 luglio, a seguito del seminario tenuto presso la sede confederale il 19 settembre e degli incontri seminariali svolti sul territorio, facciamo seguito alla comunicazione n. 37 del 21 luglio per un più diffuso approfondimento dei contenuti del nuovo articolato che regolerà, fino al 31 dicembre 2010, la parte economica e normativa dei rapporti di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

#### Riforma assetti contrattuali

Si tratta di una norma di carattere programmatico che, in relazione all'andamento del tavolo interconfederale per la riforma del modello contrattuale, impegna le parti ad un immediato confronto che renda coerente l'impianto dell'attuale Ccnl con le nuove norme in materia, concordate a livello interconfederale.

#### Diritti informazione e consultazione - Articolo 3: livello aziendale

È stata introdotta la possibilità di adempiere all'obbligo contrattuale di informazione annuale nelle diverse articolazioni previste tramite le associazioni imprenditoriali territoriali. Infatti l'inciso "anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato", deve intendersi applicabile a tutto l'articolo 3.

Sono stati modificati:

- la soglia numerica di accesso al diritto di informazione annuale, che pertanto è di

a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;

b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;

c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;

SINDACALE



Sindacale

- i contenuti dell'informativa dovuta alle organizzazioni sindacali stipulanti con l'introduzione di nuovi temi quali:

- composizione degli organici e tipologie di impiego;
- iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese (codice di condotta e certificazioni).

Altra novità riguarda il richiamo, esclusivamente per le tipologie dimensionali delle aziende di cui ai commi precedenti, della procedura introdotta ex novo con l'art.211bis che potrà essere attivata in caso di processi di terziarizzazione o esternalizzazione di attività di vendita dei negozi.

L'art. 3 ha previsto, inoltre, il recepimento del d.lgs. 25/2007 per i diritti di informazione alle aziende che occupano almeno 50 dipendenti, con oggetto e contenuti diversi e specifici rispetto alle aziende con le soglie dimensionali superiori di ai commi precedenti:

- a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
- b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
- c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.

Risulta così recepita la direttiva 2002/14/Ce

#### **Titolo V - Diritti sindacali**

##### **Articolo 22: dirigenti sindacali**

La contrattazione di secondo livello potrà definire specifici accordi per individuare un monte ore complessivo di utilizzo dei permessi quale che sia il numero dei dirigenti sindacali, che in ogni caso, continueranno a mantenere le prerogative previste per loro dallo Statuto dei lavoratori.

##### **Articolo 24 Rsu**

È stata superata definitivamente la fase sperimentale della disciplina delle Rsu. Le modifiche alla disciplina contrattuale hanno mirato, da una parte al rafforzamento del ruolo delle organizzazioni stipulanti il Ccnl. In coerenza con quanto concordato nel "lodo" Confcommercio, Filcams, Fisascat e Uiltsuc è stata introdotta la distinzione tra diritto a "indire" le elezioni, che spetta alle organizzazioni firmatarie il Ccnl terziario e diritto a "partecipare" alle elezioni, che può essere esercitato anche da altre organizzazioni a condizione che raccolgano il 5% delle firme sul totale dei lavoratori aventi diritto al voto e accettino espressamente e formalmente il contenuto del protocollo 27 luglio 1994. A tale proposito, e in risposta ad alcune richieste di chiarimento pervenute, la Filcams-Cgil, in quanto firmataria dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994, deve considerarsi legittimata a indire elezioni per la costituzione delle Rsu.

##### **Articolo 27 Numero dei componenti e permessi retribuiti Rsu**

Sono stati individuati nuovi numeri dei componenti Rsu nella tabella in calce all'articolo fermo restante il limite all'esercizio contemporaneo del diritto ai permessi secondo quanto già previsto dall'art.7 bis dell'accordo interconfederale 27/7/1994, che viene integralmente riconfermato.

Anche per la Filcams-Cgil il numero dei componenti delle Rsu sono quelli previsti dal nuovo art. 27, determinati a seguito della conclusione della fase di prima applicazione dell'accor-

do interconfederale del 27 luglio 1994.

##### **Articoli 211 - 211bis - Appalti e terziarizzazioni**

La preesistente disciplina contrattuale degli appalti è stata integrata con la previsione della richiesta del Durc alle aziende appaltatrici.

Da evidenziare che per le aziende appaltanti è stata inserita esclusivamente la previsione dell'obbligo di richiedere nel capitolato d'appalto il Durc, non che lo stesso debba essere dato in visione alle Rsu.

##### **Terziarizzazione dell'attività di vendita**

È stata introdotta la previsione di una procedura di informazione e di confronto sui seguenti temi:

- attività che vengono conferite a terzi;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell'attività conferita in gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.

Da segnalare che, in coerenza con l'art. 3, che richiama la suddetta procedura, la stessa si applica solo alle imprese soggette agli obblighi d'informazione previsti dall'art. 3 del Ccnl, cioè quelle che occupano:

- a) 150 dip. se operano nell'ambito di una sola provincia;
- b) 200 dip. se operano nell'ambito di una sola regione;
- c) 300 dip. se operano nell'ambito del territorio nazionale.

Inoltre, la procedura si applica solo se in azienda sono presenti Rsu/Rsa.

##### **Apprendistato**

##### **Articolo 46: percentuale di conferma**

La modifica interessa la percentuale di conferma che condiziona l'istaurazione di nuovi rapporti di apprendistato. Questa passa dal 70% all'80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.

La percentuale si applica a tutti i contratti di apprendistato, compresi quelli stipulati prima della stipula dell'accordo di rinnovo.

##### **Articolo 50: obblighi del datore di lavoro**

Eliminato il riferimento al divieto di lavori di manovalanza, produzione in serie (lett. c) al fine di rendere coerente il dettato contrattuale con la disciplina legislativa.

Nello stesso articolo è introdotto un comma relativo all'obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare l'esito della (sola) qualificazione 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato. La comunicazione, evidentemente, non incide sulla facoltà del datore di lavoro di recedere comunque dal rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di preavviso, al termine del periodo di apprendistato.

Si ricorda, infatti, che ai sensi delle disposizioni di legge tuttora vigenti, è ammesso in questo caso il recesso c.d. "... ex art. 2118 c.c.

##### **Articolo 52: trattamento normativo**

Introdotta una disciplina speciale in materia di orario di lavoro





Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

ro per i lavoratori apprendisti assunti dal 18 luglio 2008 (data di stipula dell'accordo di rinnovo), che prevede la maturazione progressiva del monte ore dei permessi retribuiti di cui all'art. 140 del Ccnl, nelle seguenti misure:

- dall'assunzione e per la prima metà del periodo di apprendistato: 32 ore annue (derivanti dalle ex festività, 1° comma art. 140)

- dall'inizio della seconda metà del periodo sino al termine dello stesso: 32 ore annue più la metà del monte ore spettante agli altri lavoratori qualificati in modo da raggiungere le seguenti misure:

- nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti: 28 ore (la metà di quanto previsto al 3° comma art. 140), per un totale di 60 ore annue

- nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti: 36 ore (la metà di quanto previsto al 3° e 4° comma art. 140), per un totale di 68 ore annue.

- dal momento della qualificazione e della conferma in servizio, sarà applicato il regime ordinario di tutti gli altri dipendenti qualificati.

Da ciò deriva che l'orario di lavoro per gli apprendisti sarà necessariamente, per tutto il periodo di tirocinio, di 40 ore settimanali, sia nelle aziende che, in applicazione dell'art. 116, volontariamente hanno optato per i regimi di orario a 39 o 38 ore settimanali, sia per le "specifiche tipologie" aziendali che, in virtù dell'art. 117, sono tenute ad effettuare l'orario settimanale di 38 ore.

Infatti, poiché tali regimi di orario, si raggiungono mediante l'assorbimento - con modalità diverse - di buona parte dello stesso monte ore di cui ora gli apprendisti non dispongono, se non parzialmente, sono inapplicabili a tale tipologia di lavoratori.

### Articolo 60: rinvio alla legge

È prevista la costituzione di una apposita commissione paritetica cui è affidato il compito di adeguare il dettato contrattuale alla nuova previsione di legge (introdotta dal Dl 112 convertito in legge 133/2008).

La citata norma consente, infatti, alle parti di individuare un percorso contrattuale che disciplini l'apprendistato nel suo complesso, in via alternativa rispetto alle Regioni. Nostro obiettivo è di pervenire ad una disciplina del contratto di apprendistato uguale per tutto il territorio nazionale, che ne consenta un utilizzo più diffuso.

### Articolo: Est

#### Articolo: FonTe

Sono stati riconosciuti agli apprendisti i requisiti di iscrivibilità sia ad Est, assistenza sanitaria, che a FonTe, previdenza integrativa.

In particolare, per FonTe, è prevista una contribuzione a carico del datore di lavoro ridotta: per tutto il periodo di apprendistato sarà pari all'1,05% anziché dell'1,55% (cfr art.93 del vigente Ccnl). Nel caso di lavoratori apprendisti già iscritti a Fonte prima quindi del 18 luglio, con contribuzione intera, si ritiene che questa vada mantenuta quale condizione individuale di miglior favore.

### Contratti a tempo determinato - Articolo 61bis: periodo di prova

Così come già avviene in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche in caso di successione di contratti a tempo determinato non è più ammissibile l'apposizione del patto di prova dopo il primo contratto.

Si ritiene che il patto di prova non debba essere riproposto anche qualora la durata del primo contratto a tempo determinato sia stato inferiore al periodo di prova previsto per il livello di inquadramento del lavoratore in questione.

Quindi, nel caso di riassunzione con contratto a tempo determinato di un lavoratore inquadrato nel I livello della classificazione (per il quale il Ccnl prevede la durata massima del periodo di prova sino a 6 mesi di calendario) che era già stato alle dipendenze della medesima azienda per le stesse mansioni con un precedente contratto della durata di due mesi, non sarà più consentita l'apposizione del patto di prova, neanche per il periodo residuo.

### Part time - Articolo 69: rapporto a tempo parziale

È stato modificato, per le aziende che occupano più di 30 dipendenti, il limite orario minimo della prestazione settimanale, mensile, annuale, nelle seguenti misure:

- da 16 a 18 ore settimanali

- dal 64 a 72 ore mensili

- da 532 a 600 ore annue.

I nuovi tetti minimi saranno applicati alle nuove assunzioni o nuovi passaggi, solo, cioè, in caso di variazioni stabili dell'organico dell'azienda, attraverso la stipula di contratti a tempo indeterminato.

Per le aziende la cui struttura organizzativa, per la presenza significativa di lavoratori con orario part time di 16 ore pari almeno al 15%, di tutto l'organico, non consente un passaggio immediato al nuovo regime di orario, i nuovi tetti saranno operativi solo a partire dal 18 luglio 2009 (12 mesi dalla stipula dell'accordo).

### Registro lavoro supplementare - Articolo 83

Il registro del lavoro supplementare dovrà essere esibito, non consegnato, sia alle Rsa/Rsu che alle ooss stipulanti il Ccnl. Il fine della norma è di consentire il monitoraggio dell'utilizzo del lavoro supplementare per concordarne l'eventuale consolidamento.

### Orario di lavoro - Articolo 115 bis

L'art. 4 del Dlgs 66/03 prevede, tra l'altro, che la durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Tale durata dell'orario di lavoro, continua la stessa norma di legge, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi, elevabile a 6 ad opera della contrattazione collettiva, così come è stato ora fatto con l'articolo 115 bis dell'accordo di rinnovo. Il calcolo della media potrà pertanto essere effettuata su un periodo di sei mesi a partire dalla scadenza del quadrimestre in corso alla data di stipula dell'accordo di rinnovo e cioè dal 1° settembre 2008.

I contratti collettivi di lavoro, anche di secondo livello possono ulteriormente allungare tale periodo fin ad un massimo di 12 mesi, solo però a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.



Sindacale

Si ricorda a tale proposito che la legge 133/2008 ha abrogato l'obbligo di informare la Direzione provinciale del lavoro, alla scadenza del periodo di riferimento, dal numero di settimane in cui è stato superato il limite di 48 ore attraverso prestazioni di lavoro straordinario. È tuttavia ancora vigente (e sanzionata: da 130 a 780 euro per ogni lavoratore per ogni periodo di riferimento) la violazione connessa complessivamente delle 48 ore medie (da calcolarsi ora nel semestre).

#### **Riposo di 11 ore**

Sono state individuate alcune ulteriori importate ipotesi in cui è consentito derogare all'obbligo delle 11 ore di riposo continuativo tra una giornata e l'altra di lavoro.

In ogni caso dovrà essere garantito un riposo continuativo di almeno 9 ore e le 11 ore devono essere complessivamente fruiti nell'arco delle 24 ore.

Tra le ipotesi si segnala in particolare il punto relativo ad attività straordinarie finalizzate alla sicurezza, interpretabile, a nostro avviso, in modo estensivo tanto da ricomprendere qualsiasi intervento dedicato alla sicurezza di impianti, dipendenti o altro.

#### **Norme generali lavoro straordinario - Articolo 131**

L'unica modifica apportata riguarda il tetto massimo di ore straordinarie che il datore di lavoro ha facoltà di richiedere nel corso dell'anno. Questo passa da 200 a 250 ore.

#### **Lavoro domenicale**

La disciplina del lavoro domenicale sarà oggetto di una specifica nota.

#### **Diritto allo studio - Articolo 153**

L'articolo in questione regola, com'è noto, il diritto del lavoratore a permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore nel triennio, per frequentare corsi di studio regolari:

- compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici o riconosciuti
- per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, diplomi universitari o di laurea.

A questi ora si aggiungono:

- master universitari promossi da università pubbliche o private legalmente riconosciute

#### **Congedi per la formazione - Articolo 154**

Modificati i requisiti soggettivi del lavoratore ed oggettivi aziendali per l'accesso alla sospensione del rapporto di lavoro, nella misura massima di 11 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa, per la frequenza di corsi di studio.

Criteri soggettivi del lavoratore: l'anzianità minima del lavoratore passa da 5 a 4 anni.

Criteri oggettivi dell'azienda: fermo restando che l'assenza contemporanea dei lavoratori nella stessa azienda non può superare l'1% della forza lavoro occupata, il rinnovo ha introdotto

- l'arrotondamento all'unità superiore in tutti i casi in cui l'operazione dia come risultato una frazione pari o superiore a 0,5.
- l'abbassamento della soglia dimensionale, portandola da 50 a 30 dipendenti.

#### **Disciplina speciale per il personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili - Articolo 160 bis**

La norma sperimentale è dedicata esclusivamente al personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili e, sebbene

incompleta in quanto manca la parte relativa alla quantificazione degli importi, assume una notevole rilevanza per il principio enunciato.

Infatti, come risulta nell'articolo, i periodi in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro ma non nell'esercizio delle proprie funzioni (i c.d. tempi di attesa), non rientrano nel computo dell'orario di lavoro ai fini del calcolo dell'orario medio massimo settimanale di 48 ore da calcolare, come media in un periodo di 6 mesi (cfr art. 115 bis, Accordo di rinnovo 18 luglio 2008).

Nel caso di specie, si tratterà, pertanto, del tempo trascorso dal lavoratore che dovrà effettuare il montaggio dei mobili mentre è seduto accanto all'autista che sta effettuando il trasporto, e, viceversa, del tempo trascorso dall'addetto al trasporto in attesa che il mobile sia montato.

#### **Aspettativa non retribuita per malattia - Articolo 173**

Il periodo massimo di conservazione del posto per i lavoratori ammalati, viene prolungato di un ulteriore periodo di massimo 12 mesi di aspettativa, sempre non retribuita.

Condizione per la concessione del periodo è che l'assenza sia causata da patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita. Per l'individuazione dei casi in cui sia corretta l'applicazione della norma, poiché non esiste una elencazione esaustiva di tutte le c.d. "gravi patologie", si ritiene che sia il particolare tipo di terapia salvavita a qualificare la gravità della patologia.

Ci si dovrà pertanto riferire a terapie che, per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa.

Infine, si confermano le stesse modalità previste per la fruizione del periodo di 120 giorni di aspettativa non retribuita di cui al medesimo art. 173, 1° comma quali:

- richiesta scritta a mezzo raccomandata ar (o mezzo equipollente) prima della scadenza del periodo precedente di 120 giorni;
- invio di regolare certificazione medica - rilasciata in questo caso da specialisti del Servizio sanitario nazionale - a copertura dell'intero periodo.

#### **Parte economica**

##### **Aumenti retributivi**

Si ritiene utile riproporre testualmente quanto già anticipato con nostra nota informativa n. 37 per quanto riguarda gli aumenti retributivi previsti con l'accordo di rinnovo 18 luglio 2008:

"Come già avvenuto in occasione dell'ultimo rinnovo, la soluzione individuata per la chiusura del negoziato è stata quella di prevedere effetti economici protratti per un quadriennio con un incremento lordo medio (quarto livello) di 150 euro fino al 31 dicembre 2010.

La decorrenza dell'aumento - non assorbibile - salvo clausola espressa di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, è fissata al mese di febbraio 2008.

Le decorrenze e gli importi dell'aumento, al quarto livello, sono i seguenti:

- 55 euro dal 1° febbraio '08
- 21 euro dal 1° dicembre '08





Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

- 34 euro dal 1° settembre '09
- 20 euro dal 1° marzo '10
- 20 euro dal 1° settembre '10."

### Assorbimenti

La materia degli "assorbimenti" degli aumenti salariali, corrisposti in occasione dei rinnovi contrattuali, è regolata dal Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi nell'articolo 196 del Ccnl.

Nel settore del Terziario vige, pertanto, il criterio generale della assoluta inassorbibilità:

- a) degli aumenti di merito;
- b) degli aumenti derivanti da scatti di anzianità;
- c) degli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del contratto.

Quando non si rientri in nessuna delle ipotesi suddette, costituisce pure regola generale quella della libera assorbibilità degli aumenti contrattuali rispetto ai superminimi, "se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione".

Tuttavia, con il rinnovo del luglio, è stata introdotta una eccezione esplicita e quest'ultimo principio, essendo stato espressamente previsto che gli incrementi salariali derivanti dal rinnovo contrattuale non sono assorbibili.

Pertanto, rimane salva, ai fini della assorbibilità, la sola ipotesi degli importi concessi con clausola espressa di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali, che non viene affatto presi in considerazione dal citato articolo 192. Tali importi devono, quindi, ritenersi assorbibili sia rispetto agli aumenti contrattuali sia rispetto alla una tantum.

A ben vedere, infatti, in tale fattispecie non si può neppure correttamente parlare di "assorbimento" in quanto l'eventuale superminimo concesso con clausola espressa di "anticipazione" cessa semplicemente di essere corrisposto nel momento in cui il Ccnl prevede la decorrenza dell'incremento economico che quel superminimo era destinato ad anticipare; naturalmente fermo restando che non si rientri in nessuna delle ipotesi previste dai punti a), b) e c), precedentemente elencati.

### Arretrati

Sono previsti arretrati per un importo di 252,24 euro (sempre calcolati sulla base del IV livello) da erogare in due tranches di euro 126,12 con la retribuzione del mese di luglio e con la retribuzione del mese di novembre 2008.

Per arretrati di importo inferiore o uguale all'importo della prima tranche, l'erogazione avverrà in unica soluzione nel mese di luglio 2008.

Hanno diritto agli arretrati i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo.

L'importo di 252,24 euro è stato così determinato: euro 42,04 rappresentata dalla differenza tra l'importo della tranche di aumento (55,00) di febbraio 2008 e il valore dell'IVc (12,96) moltiplicato il periodo del 2008 antecedente la data di sottoscrizione (feb - giu + 14<sup>es</sup> mensilità = 6 mesi).

Pertanto, gli arretrati spetteranno per intero solo a quei lavoratori ai quali non è stata corrisposta la erogazione unilateralmente determinata in occasione dello scorso mese di marzo, di 55 euro decorrenti dalla retribuzione del mese di aprile.

### Indennità di funzione dei quadri

L'indennità di funzione per i lavoratori con qualifica di quadro è incrementata, a partire dal luglio 2008, di 70,00 euro mensili lordi, assorbibili al 50% da somme aventi analoga funzione nonché, da eventuali superminimi individuali, da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

### Quas

A parte dal 1° gennaio 2009 sono modificate le quote di contribuzione dovute alla Quas secondo le misure di seguito specificate:

- il contributo una tantum dovuto a datori di lavoro all'atto dell'iscrizione, per ogni lavoratore iscritto, è incrementato di 38,00 euro per un totale di 340 euro;
- il contributo annuo a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore iscritto è incrementato di 38 euro, per un totale di 340 euro;
- il contributo annuo a carico dei lavoratori è incrementato di 8,00 euro, per un totale di 50 euro.

### Trattamento di fine rapporto - Articolo 228

È stato chiarito che la contribuzione a carico dei datori di lavoro in favore dei fondi Quas, Est, FonTe, è esclusa dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

## Libro unico del lavoro Ulteriori indicazioni ministeriali

Il ministero del Lavoro con una nota del 7 gennaio 2008, integra le indicazioni fornite con la circolare n. 20/08 e del vademecum, fornendo ulteriori chiarimenti in merito all'autorizzazione, alla numerazione e sequenzialità del Libro unico del lavoro.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro prot. 25/1/0000102 del 7/1/2009. **Libro unico del lavoro - Ulteriori indicazioni.**

Con l'approssimarsi della scadenza del periodo transitorio previsto dall'art. 7 del Dm 9 luglio 2008 "fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008", si rende opportuno integrare le indicazioni già fornite con circ. n. 20/2008 e con il vademecum del 5 dicembre u.s., con ulteriori chiarimenti che affrontano problematiche di carattere tecnico emerse nel corso delle ultime settimane.

Si tratta, in particolare, di definire alcune questioni legate alla autorizzazione del "layout", alla numerazione dello stesso ed alla procedura per la comunicazione delle deleghe alla elaborazione e alla tenuta del Lul.

Le risposte fornite alle questioni evidenziate potranno garantire un avvio definitivo delle modalità di tenuta del Libro unico secondo criteri di massima semplificazione degli adempimenti da parte dei datori di lavoro e dei professionisti che li assistono, salvaguardando però quelle esigenze di certezza delle registrazioni che costituiscono il presupposto per una tutela sostanziale dei diritti dei lavoratori.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Leggi decreti circolari

N.	Problema	Soluzione Min Lav
1	Numerazione Libro unico	Trattandosi di un nuovo sistema che prende l'avvio con le retribuzioni del mese di gennaio 2009 (termine di stampa: 16 febbraio 2009) è opportuno che la numerazione delle sezioni paga e presenze del Lul, riparta dal numero 1
2	Numerazione unica	Gli estremi (numero e data) della nuova autorizzazione nazionale alla numerazione unitaria devono essere riportati sul cedolino del Lul
3	Autorizzazione layout	Tutte le società di software anche non aderenti ad Assosoftware potranno utilizzare il sito dell'associazione per adempiere alla trasmissione del layout da autorizzare all'Inail. Gli estremi (numero e data) della autorizzazione preventiva rilasciata alle softwarehouse per i layout del Lul dovranno essere riportati sul cedolino.
4	Autorizzazione layout singoli	Ogni singolo layout dovrà contenere un proprio specifico numero di autorizzazione a seconda che sia unitario (paga + presenze, un solo numero di autorizzazione) o sezionale (un cedolino per paghe e un cedolino per presenze, un numero di autorizzazione per ciascun tracciato).
5	Termine per autorizzare i layout	Si ritiene che il termine da rispettare per la presentazione del layout da autorizzare all'Inail debba essere il 16 gennaio 2009. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate fino al 30 gennaio 2009 esclusivamente per le singole aziende o i singoli professionisti che non utilizzino specifici software.
6	Forum riservato sito ministero	Per il momento si ritiene opportuno non procedere alla attivazione del forum.
7	Implementazione vademecum	Il vademecum sarà accompagnato da una o più note di chiarimenti (a firma congiunta del Dg Attività ispettiva e del Dg Innovazione tecnologica) che recepisca quanto concordato al presente tavolo.
8	Procedura unificata per la comunicazione delle deleghe alla elaborazione del Lul (Inail entro 30 giorni) con quelle per la tenuta (Dpl preventivamente)	L'unificazione delle procedure - tenendo ben distinti i due obblighi - sarà attivata sul portale Inail, implementando la procedura già in essere dal 12 dicembre 2008 entro e non oltre il 16 gennaio 2009. Il termine per adempiere all'obbligo sarà fatto slittare al 31 gennaio 2009. Saranno in ogni caso ritenute valide le comunicazioni già pervenute direttamente alla Pdl territorialmente competente. L'Inail dovrà garantire l'accesso al sistema informatico ai singoli ispettori del lavoro e ai dirigenti delle Direzioni provinciali del lavoro.
9	Sequenzialità numerica in caso di pluralità di autorizzazioni	Nei casi in cui è consentito ottenere, da parte dei soggetti abilitati, una pluralità di autorizzazioni alla numerazione unitaria, ciascun Lul partirà dal numero 1 e garantirà al suo interno la propria sequenzialità numerica. Tuttavia, al fine di prevenire abusi, fermo restando l'obbligo di indicazione degli estremi dell'autorizzazione in ciascun cedolino del relativo Lul. L'Inail dovrà garantire a tutto il personale ispettivo l'accesso al sistema informatico che consenta di acquisire notizia immediatamente riguardo ai numeri di autorizzazione rilasciati a ciascun soggetto e le causali del rilascio di una pluralità di autorizzazioni.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Leggi decreti circolari

### Contratti inserimento Aree territoriali ai fini degli sgravi contributivi per l'assunzione delle donne

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2008 il decreto del ministero del Lavoro che legittima su tutto il territorio nazionale i contratti di inserimento con donne e l'ammissibilità dell'agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25%. I maggiori benefici eventualmente previsti in relazione al settore di appartenenza e all'ubicazione territoriale di svolgimento dell'attività lavorativa spetteranno solo per le lavoratrici residenti nei territori delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Rispetto al decreto dell'anno scorso si segnala che la regione Calabria non figura più nell'elenco delle aree con un forte divario fra occupati/disoccupati uomini e donne.

### Prestazioni a sostegno del reddito Abolizione modello DS22 e predisposizione nuova modulistica

L'Inps, con circolare n. 115 del 31 dicembre 2008, informa che, a seguito delle ultime integrazioni apportate al tracciato del documento e-mens, procederà alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni a sostegno del reddito senza richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva, con la conseguente abolizione del modello DS22.

Sul sito dell'Istituto è reperibile la nuova modulistica per richiedere le suddette prestazioni.

► CIRCOLARE Inps n. 115 - 31 dicembre 2008. **Mensilizzazione delle denunce contributive: e-mens. Abolizione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS22 - DS22mob) e della dichiarazione sostitutiva (mod. DSO) per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e mobilità. Quadro organizzativo procedurale ed istruzioni operative.**

#### 1. Premessa e quadro normativo

L'art. 44, comma 9, della legge 24. 11. 2003, n. 326, ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2005, il sistema di mensilizzazione delle denunce retributive (e-mens).

Tale sistema dispensa le aziende, come anche precisato dalla circolare n.152 del 2004, dalla compilazione di modelli sostitutivi integrativi o rettificativi del conto assicurativo.

Le informazioni acquisite tramite e-mens sono state utilizzate fino ad oggi per le prestazioni pensionistiche mentre per le

prestazioni a sostegno del reddito sono state ritenute un mero strumento di controllo dei contenuti del mod. DS 22/ DS22 MOB o della dichiarazione sostitutiva.

A decorrere dal mese di luglio 2008 (cfr. messaggi n. 11037 del 14.5.2008 e n.12561 del 29.5.2008), il flusso delle denunce retributive mensili (e-mens) è stato arricchito allo scopo di consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni; si è quindi previsto l'inserimento di quattro nuove informazioni, relative a:

- orario contrattuale;
- retribuzione "teorica" del mese;
- numero di mensilità annue;
- percentuale part-time.

Il flusso retributivo così implementato consente la liquidazione dell'indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni a sostegno del reddito, nonché l'accredito figurativo extra rapporto di lavoro, senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva.

Va, inoltre, considerato che l'integrazione delle basi di dati operata in attuazione del sesto comma dell' articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (come modificato dall'articolo unico, comma 1184, della legge n. 296/2006) rende disponibile agli operatori i dati riguardanti la cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai "servizi competenti" con il modello unificato Lav (UNILAV).

Con effetto immediato, pertanto, attesa la disponibilità negli archivi della denuncia e-mens già del mese di settembre e quelle successive, sarà pertanto possibile procedere alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e dell'indennità di mobilità sulla base dei dati disponibili con il flusso e-mens.

#### 2. Aggiornamento della modulistica

Attesa la disponibilità da flusso e-mens di tutti i dati necessari per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dell'indennità di mobilità e dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994, è stata predisposta la seguente nuova modulistica: DS21 (modello semplificato di domanda), che riporta:

- i dati anagrafici
  - le indicazioni per il pagamento
  - l'autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al Centro per l'impiego
  - l'indicazione dell'eventuale richiesta dell'assegno al nucleo familiare (Anf)
  - l'indicazione per esprimere le opzioni tra assegno di invalidità e indennità di mobilità e tra DS ordinaria e TS edili ex lege n.427/75
  - la possibilità della sottoscrizione della delega sindacale e/o del mandato di patrocinio ANF/PREST, da compilarsi, come allegato al DS21 ed eventualmente ad integrazione dell'ANF/DIP utilizzato dall'ex datore di lavoro e già presente nella dichiarazione mensile (e-mens), esclusivamente nel caso di richiesta dell'assegno al nucleo familiare;
- viene eliminato il modello DS22 - DS22MOB, che non dovrà, pertanto, essere più utilizzato con effetto immediato dalla

SINDACALE





Sindacale

pubblicazione della presente circolare;  
DS22LD, rimane in essere sino a perfezionamento del flusso dei dati on-line circa gli avviamenti e le cessazioni, con le relative caratteristiche, dei contratti di lavoro rientranti nella categoria dei "lavoratori domestici";  
DS22/ed, di nuova istituzione, che riporta, per la liquidazione del trattamento speciale edili ex lege 427/1975 (e non anche per i trattamenti di cui all'articolo 11 della legge n. 223/1991 e dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994), i dati previsti dalla legge n. 427/1975 e non presenti nel flusso e-mens.  
La suddetta modulistica sarà resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet istituzionale.

### 3. Innovazioni procedurali

Le procedure di liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e dell'indennità di mobilità saranno implementate con l'automatico inserimento, negli appositi campi, dei dati necessari al calcolo degli importi da porre in pagamento.

Tra le innovazioni la procedura produrrà il DS58A che conterrà anche l'indicazione della base di calcolo utilizzata per la liquidazione della prestazione.

La disponibilità della procedura aggiornata sarà comunicata con specifico messaggio.

Si indicano di seguito le modalità di determinazione della base di calcolo delle specifiche prestazioni con l'utilizzo delle nuove informazioni contenute nel flusso emens.

#### 3a. Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria

La base di calcolo della prestazione sarà determinata con riferimento alla retribuzione teorica media dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, aumentata dell'importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Il calcolo sarà conseguentemente effettuato mediante:

1. determinazione della retribuzione teorica media (retribuzione teorica dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione diviso 3)
2. determinazione della base di calcolo (retribuzione teorica media moltiplicata per numero mensilità annue divisa per 12000)

Esempio:

- Retribuzioni teoriche dei tre mesi presi a riferimento: luglio euro 1500,00 - agosto euro 1800,00 - settembre euro 1850,00
- 13 mensilità annue.

Pertanto:

1.  $1500,00 + 1800,00 + 1850,00 = 5150,00 : 3 = 1716,66$
2.  $1716,66 \times 13000 : 12000 = 1859,71$

La retribuzione teorica indicata nel flusso e-mens è sempre rapportata a mese intero, salvo che per l'eventuale inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro in corso di mese; in tal caso, la retribuzione stessa è già rapportata all'esatto periodo lavorato.

Nel caso, quindi, di cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del mese è necessario recuperare dall'eventuale quarto mese precedente il licenziamento, un numero di giorni sufficienti a coprire il periodo mancante comunque non eccedenti 30 giorni di calendario; il divisore mensile per la liquidazione

della prestazione è sempre pari a 30.

Qualora la retribuzione teorica mostri un andamento costante nel tempo (ultimi mesi di lavoro) sarà sufficiente prendere a riferimento una mensilità, evitando il calcolo illustrato al precedente punto 1.

#### 3b. Indennità di mobilità e trattamenti speciali edili (legge 223/91 e 451/94)

La base di calcolo delle prestazioni sarà determinata dalla retribuzione teorica del periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, aumentata dell'importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.

Il calcolo sarà conseguentemente effettuato mediante:

1. individuazione della retribuzione teorica pari ad una mensilità intera
  2. determinazione della base di calcolo (retribuzione teorica moltiplicata per il numero mensilità annue divisa per 12000)
- Il valore del divisore mensile si ottiene moltiplicando l'orario contrattuale settimanale per 52 (settimane di un anno) e dividendo il risultato per 12 (mesi).

Pertanto per un orario settimanale di 40 ore il divisore risulterà essere 173 ( $40 \times 52 : 12 = 173$ ); in caso di lavoro a tempo parziale, tale valore va moltiplicato per la percentuale part-time.

#### 4. Istruzioni operative

Al fine di garantire omogeneità e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni di disoccupazione, le sedi, in attesa dell'aggiornamento della procedura informatica, utilizzeranno per la determinazione della base di calcolo esclusivamente i dati già presenti in e-mens, secondo i criteri di calcolo illustrati ai precedenti punti 3a e 3b.

Nel solo caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso e-mens da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell'indennità, con le modalità indicate nella circolare n. 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).

## Lavoratori neocomunitari Proroga al 31 dicembre 2009 del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari

Il ministero dell'Interno e il ministero del Lavoro hanno congiuntamente emanato la circolare n. 1 del 14 gennaio 2009 con la quale si conferma per il 2009 il regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari. La circolare conferma, senza modifiche rispetto agli anni precedenti per quanto riguarda i settori



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

lavorativi e le procedure in materia di accesso al lavoro subordinato, quanto già previsto dalle circolari congiunte del ministero dell'Interno e del ministero della Solidarietà n. 2 del 28 dicembre 2006 e n. 3 del 3 gennaio 2007.

## Riforma contrattuale Siglato l'Accordo quadro per la riforma della contrattazione

Governo, imprese e sindacati, ma con il "no" della Cgil, hanno siglato l'Accordo quadro che detta le linee per le nuove relazioni industriali nel pubblico e nel privato. Dopo anni di tentativi, sempre falliti, e di bracci di ferro tra imprese e rappresentanti del mondo del lavoro, si chiude così una partita che rivoluziona le relazioni industriali, a 16 anni dallo storico accordo del luglio del '93.

Per i lavoratori arrivano contratti che avranno una valenza triennale e che saranno rinnovati in base a un'inflazione prevista da un istituto di ricerca, e non più programmata dal Governo. E soprattutto si darà più spazio alla contrattazione di secondo livello, quella pattuita nella dimensione aziendale o territoriale, per cercare di legare il più possibile i salari alla produttività. L'accordo è stato siglato da 25 sigle imprenditoriali e sindacali.

► ACCORDO quadro 22 gennaio 2009. **Riforma degli assetti contrattuali.**

Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l'obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull'aumento della produttività, l'efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono di realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente.

Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi, di seguito indicati, per un modello contrattuale comune nel settore pubblico e nel settore privato:

1. l'assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese;
2. il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria:
  - avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa;
  - avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;

- per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'Ipca (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo;
  - si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati;
  - la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a livello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo;
  - il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale;
  - il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuale dalle specifiche intese;
  - nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse sarà demandata ai ministeri competenti, previa concentrazione con le organizzazioni sindacali, nel rispetto e nei limiti della necessaria programmazione prevista dalla legge finanziaria, assumendo l'indice (Ipca), effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per l'individuazione dell'indice previsionale, il quale viene applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio di programmazione;
  - nel settore del lavoro pubblico, la verifica degli eventuali scostamenti sarà effettuata alla scadenza del triennio contrattuale, previo confronto con le parti sociali, ai fini dell'eventuale recupero nell'ambito del successivo triennio, tenendo conto dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto dell'intero settore;
3. la contrattazione collettiva nazionale di categoria o confederale regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica amministrazione;
  4. la contrattazione collettiva nazionale o confederale può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare;
  5. per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgimento delle trattative stesse;
  6. al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo;
  7. nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese possono prevedere anche l'interessamento del livello interconfederale;
  8. saranno definite le modalità per garantire l'effettività del periodo di "tregua sindacale" utile per consentire il regolare svolgimento del negoziato;
  9. per il secondo livello di contrattazione come definito dalle



Sindacale

specifiche intese - parimenti a vigenza triennale - le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti;

10. nel settore del lavoro pubblico l'incentivo fiscale-contributivo sarà concesso, gradualmente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai premi legati al conseguimento di obiettivi quantificati di miglioramento della produttività e qualità dei servizi offerti, tenendo conto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica;

11. salvo quanto espressamente previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione;

12. eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall'autonomia collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato;

13. la contrattazione di secondo livello di cui al punto 9, deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di legge;

14. per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle Pmi, con le incentivazioni previste dalla legge, gli specifici accordi possono prevedere, in ragione delle caratteristiche dimensionali, apposite modalità e condizioni;

15. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare le soluzioni più idonee non esclusa l'adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva;

16. per consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio o in azienda, situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, le specifiche intese potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;

17. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi dovranno definire, entro 3 mesi, nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazione

all'Inps dei dati di iscrizione sindacale;

18. le nuove regole possono determinare, limitatamente alla contrattazione di secondo livello nelle aziende di servizi pubblici locali, l'insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita;

19. le parti convengono sull'obiettivo di semplificare e ridurre il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei diversi comparti.

Le parti confermano che obiettivo dell'intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell'indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell'ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.

# L'Informatore

marzo 2009

## Leggi decreti circolari

### IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

#### 770/2009 Pubblicati i nuovi modelli

Disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli 770/2009, ordinario e semplificato, con le relative istruzioni di compilazione.

Tra le principali novità dei nuovi modelli di dichiarazione: nella parte B, Dati Fiscali, presente nella "Comunicazione dati certificazione dati lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale", una sezione riservata alla detassazione degli straordinari e le detrazioni per i canoni di locazione;

la nuova versione del prospetto ST, ora suddiviso in due parti: nella prima, vanno inseriti i dati sulle ritenute Irpef operate e le imposte sostitutive prelevate; nella seconda, devono essere indicate le informazioni relative alle trattenute effettuate a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

il prospetto SV per indicare le ritenute operate a titolo di addizionale comunale all'Irpef e i relativi versamenti. Da quest'anno è stata infatti disposta l'imputazione diretta delle addizionali comunali Irpef ai singoli enti locali beneficiari. In un'ottica di semplificazione dell'adempimento dichiarativo, è stata prevista l'esposizione aggregata di questi dati, che va effettuata seguendo il criterio della data di versamento presente nei modelli F24;

nel prospetto SX, dove compare un nuovo rigo per la gestione dei crediti riconosciuti alle famiglie numerose.





Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1471,29+250,76*	540,37	25,46
I	1325,34	537,52	24,84
II	1146,41	532,54	22,83
III	979,87	527,90	21,95
IV	847,46	524,22	20,66
V	765,64	521,94	20,30
VI	687,39	519,76	19,73
VII	588,50+5,16	517,51	19,47

\* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

#### APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

#### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
<b>Totale</b>		<b>4.349,43</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 73,93

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
<b>Totale</b>		<b>4.233,43</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 190,13

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
<b>Totale</b>		<b>4.130,14</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	
		• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro 206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 24,86

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
<b>Totale</b>		<b>3.923,56</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 21,44

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00
<b>Totale</b>		<b>3.655,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 125,00
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 45,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro 120,00
		• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro 55,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 200,00
		• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro 30,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008		
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00		• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
<b>Totale</b>		<b>3.500,00</b>

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	799,97	530,04	15,49
II	670,01	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.342,51	542,70	1.890,39	5,18
Q.B	1.207,74	537,59	1.750,51	5,18
I	1.089,44	536,71	1.630,33	4,18
II	954,67	531,59	1.493,69	7,43
III	873,47	528,26	1.405,09	3,36
IV	797,75	524,94	1.326,41	3,72
V	718,08	522,37	1.244,08	3,63 *
VI S	672,11	520,64	1.198,72	5,97
VI	655,34	520,51	1.181,82	5,97
VII	583,42	518,45	1.108,74	6,87

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.336,83	542,19	1.844,20	5,18
Q.B	1.202,58	537,12	1.744,88	5,18
I	1.084,28	536,24	1.624,70	4,18
II	950,28	531,20	1.488,91	7,43
III	869,60	527,91	1.400,87	3,36
IV	794,39	524,64	1.322,75	3,72
V	714,98	522,09	1.240,70	3,63 *
VI S	669,27	520,38	1.195,62	5,97
VI	652,50	520,25	1.178,72	5,97
VII	580,84	518,22	1.105,93	6,87

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.





Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2009 a € 42.069,00 annuali; € 3.506,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUA, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2009)			Inail (1/1/2009)	
	Tempo pieno	Tempo parziale		Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari	Impiegati / operai	€ 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari
Dirigenti	€ 120,31 giorn. € 3128,06 mensili	€ 18,05 orari	Dirigenti (1)	€ 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Retribuzione convenzionale pari al massimo di rendita per il periodo 1.7.2007 - 30.6.2008

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2009)	Limite massimo (1/1/2009)	Riduzione contributiva (1/1/2008)
Fino a € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 886,31 mensili	5,84%
Oltre € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1065,26 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvise Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: [www.fondorest.it](http://www.fondorest.it) - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione <sup>(1)</sup>	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Intesa San Paolo Servizi Transazionali Spa - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice IBAN IT91F0316301696000010010001 intestato al Fondo Pensione FonTe  
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: [fonte@previnet.it](mailto:fonte@previnet.it) - sito internet: [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto  
(2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.  
(3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.  
(4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008
<b>Quadri</b>	3,02	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,79	2	2,26
2	2,52	3	2,06
3	2,26	4	1,93
4	2,06	5	1,81
5	1,93	6	1,81
6	1,81	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,67	1a categoria	2,00
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,79
2	2,06		
3	1,93		
4	1,81		
5	1,67		
6	1,67		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%





Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE IRPEF REGIONE LOMBARDIA (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 15.493,71	0,9
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,3
Oltre euro 30.987,41	1,4

(1) Legge regionale 28.12.2007, n. 35

### Detrazioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X} (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \text{ X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, le detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:  
 $\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr.  Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92  Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. cong. art. 80 L. 388/2000  Cong. straord.  Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre  Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	<p>Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.506,00 mensili e € 42.069,00 annuali per il 2009). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.</p>
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	<p>Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	<p>Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02		
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	<p>Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.</p> <p>Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.</p>
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".





Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1843,90. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1843,90 per l'anno 2008. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1843,90. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1843,90.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.776,18 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza: 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.  
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.





Sindacale

# L'Informatore

marzo 2009

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Dicembre	131,8	2,648	3,485
<b>ANNO 2008</b>	Gennaio	132,2	0,303	0,352
	Febbraio	132,5	0,531	0,648
	Marzo	133,2	1,062	1,171
	Aprile	133,5	1,289	1,467
	Maggio	134,2	1,820	1,990
	Giugno	134,8	2,276	2,457
	Luglio	135,4	2,731	2,923
	Agosto	135,5	2,807	3,105
	Settembre	135,2	2,579	3,059
	Ottobre	135,2	2,579	3,184
	Novembre	134,7	2,200	3,025
	Dicembre	134,5	2,048	3,036

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

# L'Informatore

marzo 2009

## Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

### Indice

#### ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ La rivoluzione delle attività di vigilanza nel "nuovo" welfare. . . . . **Pag. 29**
- ▶ Libro unico del lavoro. Le disposizioni agli ispettori di vigilanza. . . . . **Pag. 32**
- ▶ Visita medica di controllo. Aspetti sanzionatori. . . . . **Pag. 32**
- ▶ Nella procedura di emersione dal "nero", la regolarizzazione del lavoratore può precedere l'accordo sindacale. . . . . **Pag. 35**
- ▶ Occasionalità delle prestazioni e natura subordinata del rapporto di lavoro. . . . . **Pag. 35**

#### PREVIDENZA

- ▶ Inps: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno. . . . **Pag. 36**
- ▶ Indennità medica antitubercolari. Circolare Inps n. 12 del 28 gennaio 2009. . . . . **Pag. 37**

#### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Bonus famiglia. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. . . . . **Pag. 38**

il punto sul cambiamento, la fornisce l'opera di Michele Tiraboschi, docente all'università di Modena e discepolo prediletto del compianto Marco Biagi, che ha licenziato per i tipi di Giuffrè il volume "La riforma del lavoro pubblico e privato e il nuovo welfare" (novembre 2008, 55,00). ▼

Nonostante le direttive già impartite nel corso del 2006, ante Dl 112/2008, l'ispettore che accedeva in azienda, dopo essersi qualificato e presentato, chiedeva immediatamente l'esibizione del libro presenze (nelle sue varianti dei cartellini orologio, del registro cartaceo o degli stampati delle rilevazioni automatiche mediante badge) e del libro matricola. L'ispettore trovava nei libri matricola e paga il conforto della verifica di regolarità dell'occupazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro al momento dell'accesso ispettivo e il parametro di valutazione del corretto inquadramento e del regolare svolgimento dei rapporti di lavoro investigati e la stessa attività di vigilanza, sanzionando la mancata esibizione con la beccata "maxisanzione", trovava nel libro matricola e nel libro paga il principale momento di riferimento rispetto all'organizzazione delle operazioni investigative ovvero con riguardo alle dinamiche di svolgimento dei controlli anche non ispettivi. L'ispezione del lavoro spesso doveva protrarsi indefinitamente nell'arco della medesima giornata di accesso ispettivo al fine di completare l'esame della documentazione di lavoro, soprattutto nei casi in cui l'azienda ispezionata non risultava oggetto di controlli o verifiche nei cinque anni precedenti. Restano immutati i poteri, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dl n. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. 11. 638/1983, in capo ai funzionari ispettivi degli istituti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria è conferito il potere di "accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni". Sembra invece inapplicabile la disposizione che prevedeva che gli ispettori previdenziali dovevano "porre la data e la firma sotto l'ultima registrazione del libro paga e matricola" al fine di accertare lo stato attuale delle registrazioni al momento dell'accesso ispettivo. Con la riforma della vigilanza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice di comportamento, gli accertamenti ispettivi "consistono, di norma, nell'identificazione delle persone presenti, nell'acquisizione delle dichiarazioni, nella descrizione delle lavorazioni svolte, anche in relazione alla valutazione del rischio assicurato e alla situazione della sicurezza sul lavoro", attività che "necessitano di riscontri con la documentazione obbligatoria tenuta dal soggetto ispezionato"; "gli accertamenti devono concludersi nei tempi strettamente necessari, tenendo conto della complessità dell'indagine e delle dimensioni" dell'azienda ispezionata.

### In PRIMO PIANO

## La rivoluzione delle attività di vigilanza nel "nuovo" welfare

Il decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nel semplificare in maniera sostanziale il sistema normativo di gestione e tenuta dei documenti obbligatori di lavoro, ha inciso in profondità anche sugli aspetti metodologici della vigilanza ministeriale e previdenziale. La circolare del ministero del Lavoro 21 agosto 2008, n. 20 a questo proposito, sottolinea come dalla eliminazione dei libri paga e matricola e della pletora degli altri libri obbligatori di lavoro, nonché dalla loro sostituzione, a far data dal 18 agosto 2008, con il libro unico del lavoro, deriva un "radicale mutamento delle attività ispettive e di vigilanza". L'occasione per fare



Welfare

Il vecchio modo di procedere dell'ispezione del lavoro, inevitabilmente, si ripercuoteva sulle capacità concrete dei servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro di incidere in profondità sul contrasto al lavoro sommerso, irregolare e illegale posto che il lavoro "in nero" trova tante maggiori possibilità di essere individuato e punito in diretta proporzionalità con il numero di interventi ispettivi che si riescono a garantire nell'ambito territoriale dato.

Al contrario, dopo la riforma del lavoro introdotta col decreto legge n. 112 del 2008, il "futuro della ispezione del lavoro", in ragione delle funzionalità del libro unico del lavoro è teso a caratterizzarsi per un nuovo inevitabile dinamismo determinato dalla necessità di "declinare una sistematicità di rapidi accessi ispettivi programmati".

L'evidenza di un documento obbligatorio di lavoro unitario, che non deve più essere tenuto nel luogo di lavoro, che può essere completamente affidato al consulente del lavoro, ad altro professionista abilitato o per le piccole e medie imprese artigiane e del terziario (fino a 250 dipendenti) all'associazione di categoria, che non necessita di aggiornamento quotidiano riguardo alla prestazione lavorativa in concreto resa dal personale occupato né di una scritturazione preventiva rispetto all'inizio dell'attività di lavoro, consente agli ispettori di muoversi assai più agevolmente rispetto alla durata degli accessi in azienda e del primo iniziale momento di avvio dell'ispezione. Secondo la circolare ministeriale n.20 dell'agosto 2008, l'organizzazione degli accessi ispettivi deve essere orientata prioritariamente ed essenzialmente a consentire all'intero territorio provinciale governato di percepire la presenza dei servizi ispettivi in materia di lavoro e di previdenza.

In forza, delle innovazioni legislative la vigilanza si muove in ragione di una innovazione essenziale nella programmazione e nell'attuazione degli interventi ispettivi che delinea i connotati principali della nuova ispezione del lavoro su tre distinti momenti:

- a) l'accesso ispettivo, in cui l'obiettivo unico ed esclusivo è la tutela del lavoro regolare e sicuro, quindi il contrasto al lavoro sommerso e a quello illegale;
- b) le verifiche postume, le quali completeranno l'ispezione mediante gli esami e le analisi documentali;
- c) la definizione dell'accertamento, momento focale e culminante dell'attività ispettiva nel quale si determina la notificazione dell'illecito amministrativo.

L'opzione preferenziale per un generale orientamento a limitare e a concentrare l'iniziale accertamento ispettivo alla verifica e alla repressione del lavoro sommerso, mediante la contestazione dei relativi provvedimenti sanzionatori, finanche della stessa sospensione dell'attività d'impresa qualora sussistano i requisiti prescritti dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (quando cioè almeno un quinto del personale presente trovato intento al lavoro risulta irregolare), residuando ogni ulteriore accertamento e verifica di carattere documentale al mese successivo, trova un supporto letterale nelle disposizioni in vigore dal 18 agosto 2008 e pare foriera di dinamiche ispettive incisive, di grande impatto sul territorio vigilato.

Il termine di compilazione del nuovo libro unico del lavoro fa

# L'Informatore

marzo 2009

## Orientamenti e giurisprudenza

si che gli ispettori all'atto dell'accesso ispettivo in azienda o in una delle sedi della stessa (stabile ma anche temporanea o mobile) possono trovarsi a richiedere l'esibizione del libro unico aggiornato fino al mese precedente (se l'ispezione ha inizio dopo il 16 del mese) oppure addirittura fino a due mesi precedenti (se l'ispezione inizia prima del 16 del mese), stante il termine per le registrazioni fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

In entrambi i casi, peraltro, il personale ispettivo sarà tenuto a "diffidare" il datore di lavoro o il soggetto al quale egli ne abbia affidato la tenuta (consulente, professionisti e associazioni di categoria) ad esibire il libro unico del lavoro aggiornato al mese in cui è avvenuto l'accesso ispettivo in data successiva al 16 del mese seguente.

Resta ferma, la "verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro" riferiti ai lavoratori trovati intenti al lavoro al momento dell'accesso ispettivo attraverso l'esame delle comunicazioni obbligatorie preventive.

In questa prospettiva, il lavoro irregolare in nero finisce per essere rilevato non già sulla scorta della rimozione o della non esibizione di libri che dovevano essere obbligatoriamente tenuti sul luogo di lavoro e aggiornati quotidianamente e tempestivamente, in quanto non più sussistenti, ma piuttosto sulla base della omessa preventiva comunicazione obbligatoria - per i rapporti di lavoro soggetti a tale regime - e della mancanza di qualsiasi altra scritturazione, documentazione o comunicazione che abbia dato conoscenza o conoscibilità ad una qualsiasi pubblica amministrazione, di lavoro, fisco o previdenza, della esistenza del rapporto di lavoro.

L'accertamento potrà essere agevolato laddove il personale ispettivo trovi adempito da parte del datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori la dichiarazione di assunzione mediante copia della avvenuta comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in quanto lo stesso lavoratore potrà esibire immediatamente ai funzionari di vigilanza la prova concreta e reale, salva ogni successiva verifica sulla genuinità e sulla reale esistenza del documento esibito in copia della sua regolare occupazione.

In caso contrario il personale ispettivo si troverà a dover operare sulla base di una inversione dell'onere della prova a carico del datore di lavoro il quale dovrà dimostrare nell'arco dell'accesso ispettivo la regolare occupazione del personale trovato intento al lavoro, mettendosi nelle condizioni di dare prova agli ispettori anche mediante copia della comunicazione di assunzione o trasmissione telematica del file in "pdf" che la contiene o attraverso l'accesso al data base del sistema informatico in intranet.

Concluso l'accesso ispettivo gli accertatori torneranno presso l'azienda o si recheranno presso lo studio del professionista o l'ufficio dell'associazione di categoria, a distanza di circa un mese o anche a distanza più ampia, per le verifiche documentali che consentiranno di completare e definire l'accertamento, valutando la regolare gestione dei rapporti di lavoro dei lavoratori in forza, prendendo le mosse da quelli trovati intenti al lavoro durante il primo accesso.

### Dagli adempimenti burocratici alla gestione

L'articolo 39 del decreto legge n. 112 del 2008 incide note-



Welfare

# L'Informatore

marzo 2009

## Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

volmente sull'esercizio dell'attività professionale dei consulenti abilitati e delle associazioni, avente come aspetto costitutivo lo svolgimento per conto di qualsiasi datore di lavoro degli adempimenti.

Vi è infatti chi considera le scritture e gli adempimenti relativi al personale alla stregua di un ammasso di pratiche obbligate, con il fine esclusivamente pragmatico di ottenere uno strumento riepilogativo di pagamento (il cedolino-paga), collateralmente rispettando alcuni altri oneri documentali ed amministrativi. Rispetto a tale ottica, la semplificazione rappresenterebbe solamente un grosso passo in avanti verso lo svilimento di aspetti e sfumature apertamente sopportati e non meglio compresi.

Tale impostazione non riflette la profonda complessità della corretta conduzione delle risorse umane, anche in una piccolissima azienda, sia sotto il profilo economico-gestionale sia rispetto agli aspetti giuslavoristici e di tutela, con penetranti riflessi sul versante sociale.

A questo proposito, la riforma ha il pregio di concentrarsi, restringendo il campo degli adempimenti, sui due aspetti sostanziali legati alla vera e propria gestione del rapporto di lavoro: il corretto inquadramento del rapporto, sia sotto il profilo giuridico sia sotto gli aspetti economici e contrattuali, quale si riverbera nel contratto di lavoro e nella comunicazione preventiva, costringendo così ad una focalizzazione di questi aspetti nella fase anticipata rispetto all'inizio del rapporto di lavoro stesso, per un verso; la rappresentazione del rapporto, nei suoi aspetti retributivi, contributivi, fiscali e giuridici (orario, assenze, riposi), attraverso l'elaborazione posticipata di tali aspetti nel libro unico del lavoro, senza nessuna ansia di verifica quotidiana e rispettando i tempi e le cadenze normali di tale rappresentazione, per l'altro verso.

In tal modo vengono esaltati l'accertamento e la verifica di problemi prevalentemente concreti ed effettivi ed insieme delle dimensioni di organizzazione e conduzione ottimizzata dei rapporti di lavoro.

Nella visione che valorizza il ruolo della consulenza al lavoro, non deve pertanto sfuggire il trasferimento da un complesso di adempimenti di natura estremamente formalistica (e spesso di impossibile o bizantina realizzazione pratica) all'evidenziazione di un più moderno sistema di gestione. L'attenzione si sposta quindi non tanto al "come", al "quando" o al "dove", ma piuttosto al "cosa" si sta rappresentando, ovvero ai limiti di correttezza e legalità non soltanto della rappresentazione ma anche del rappresentato. Quello che potremmo definire sinteticamente come il passaggio dall'adempimento formalistico-documentale alla gestione vera e propria del personale.

"Liberare il lavoro" da alcuni pesanti oneri burocratici e formalistici significa riportare l'attenzione sui valori sostanziali di tutela del lavoro, non solo a livello di indirizzi e disposizioni giuridiche, politiche e macro-economiche, ma anche nella pratica quotidiana delle relazioni di lavoro, laddove si attuano scelte e prassi concrete. Secondo i migliori interpreti della Biagi, la vera modernizzazione del mercato del lavoro, relativamente a ciò, non starà certo soltanto nel pur importante e fondamentale affrancamento da "lacci e laccioli" di stampo

burocratico e di lontana eredità, quanto nell'obiettivo di intercettare prassi inique, meschinità e furbizie, scorciatoie e posizioni di rendita, ingiustizie e violazioni tuttora evidenti nella gestione dei rapporti di lavoro.

"Liberare il lavoro" dai residui di una infruttuosa e sterile contrapposizione tra il mondo delle imprese controllate e quello dei controllori si prefigura, pertanto, come uno degli effetti "collaterali" più positivi della riforma, che sicuramente necessiteranno di azioni e percorsi di consolidamento del nuovo indirizzo.

### La direttiva Sacconi

Non si deve sottovalutare la portata, culturalmente di particolare rilievo, del cambiamento legato al luogo di conservazione del libro unico del lavoro. La previsione infatti che lo stesso (insieme, prevedibilmente, a tutta la documentazione di lavoro) possa essere tenuto in associazione o presso lo studio del consulente, come sede unica di residenza delle scritture, rafforza il ruolo delle professioni che interloquiscono con la Pa.

L'eliminazione dei libri paga e matricola, avviata con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, si muove ben oltre l'obiettivo, già di per sé strategico, della semplificazione della gestione documentale dei rapporti di lavoro. Lo chiarisce il ministro del Welfare, fissando i principi ispiratori dell'attività di vigilanza: correttezza, imparzialità, fedele applicazione della legge.

Il ministro del Welfare ha lo scorso settembre emanato una corposa direttiva ai propri servizi ispettivi, che si prefigge di rilanciare l'ambiziosa impostazione, in chiave preventiva e promozionale, delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale delineata, almeno sulla carta, con la Legge Biagi e il relativo decreto di attuazione (decreto legislativo n. 124 del 2004). L'obiettivo è coerente con la visione post-ideologica e cooperativa nel Libro Verde sul futuro del modello sociale dello scorso 25 luglio ed è quello di avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con gli operatori economici e i loro consulenti, essenziale per portare a definitivo compimento il processo di modernizzazione del mercato del lavoro avviato con la riforma Biagi. Il conseguimento di un siffatto obiettivo, rimarca la direttiva, dipenderà non solo dalla competenza e dalla professionalità degli ispettori nell'applicare le leggi del lavoro, ma anche dalla capacità di interpretare in modo moderno il proprio ruolo istituzionale. Il tutto in una logica di servizio e non di mero esercizio di potere, "secondo parametri di correttezza, trasparenza e uniformità sull'intero territorio nazionale, che potranno utilmente essere esaltati in funzione della esperienza, della sensibilità e delle capacità relazionali del singolo ispettore". Per raggiungere tale obiettivo di trasparenza "occorrerà che gli incaricati della ispezione operino con la massima trasparenza e correttezza", non solo nel rigoroso rispetto del Codice di comportamento ma anche "adottando con tutti i soggetti e le categorie interessate alla ispezione un comportamento complessivo consono al ruolo e alle funzioni rivestite e in ogni caso verso le imprese e i loro consulenti, vuoi verso i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali".

Esplicito, in questa prospettiva, è l'invito alle Direzioni provinciali del lavoro di evitare che un eccesso di discrezionalità di





**Welfare**

ispezionare "a vista" da parte del singolo ispettore possa condurre a una mancanza di sistema e programmazione. Si propone così di coniugare una serie di operazioni speciali, a obiettivo non singolarmente identificato, con una sistematica programmazione per singole aziende, attraverso un apposito ordine di servizio che il singolo ispettore non potrà derogare se non per gravi e urgenti ragioni.

Fondamentale è, in ogni caso, la costruzione di una innovativa policy per l'ispezione sul lavoro che tuttavia non può fondarsi su una visione centralistica della attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale: "il governo della ispezione del lavoro, infatti, deve sempre più divenire sintesi sinergica delle azioni programmate dai diversi organi ispettivi e attuate, in modo coordinato e in linea di principio uniforme, a livello territoriale, anche in considerazione delle specifiche realtà e delle caratteristiche peculiari delle singole aree e dei diversi distretti economici".

#### **Le linee guida della nuova ispezione del lavoro.**

Dopo l'accesso degli ispettori in azienda il datore di lavoro si appresta a ricevere, ora, a seguito e per effetto della direttiva, due soli provvedimenti: un "verbale di primo accesso", con fotografia della situazione, resoconto delle prime operazioni compiute e richiesta di documenti, e un "verbale di accertamento e notificazione", col quale il trasgressore ha notizia degli addebiti, delle prove in possesso degli organi di vigilanza e delle sanzioni irrogate.

Il primo verbale contiene il dettaglio delle attività svolte dai lavoratori trovati intenti al lavoro; il secondo indica con precisione gli strumenti difensivi in mano all'azienda, con termini e modalità per ricorrere, nonché le condizioni per una "emersione guidata" a seguito di diffida a regolarizzare.

Le denunce sono seguite da accessi in azienda solo dopo il fallimento della conciliazione monocratica, che diviene prassi costante e obbligatoria, ad eccezione dei casi che interessano fatti di reato, pluralità di lavoratori o fenomeni particolarmente gravi. Le denunce anonime non hanno seguito, tranne nei casi di palese evidenza di fatti di assoluta gravità.

L'ispezione è dunque di iniziativa, individuando un'area territoriale o un insediamento produttivo, oppure "programmata", su singole aziende e distingue il trasgressore occasionale da chi viola ripetutamente e volontariamente le norme di tutela. Per la sospensione dell'impresa, data la gravità del provvedimento, l'ispettore ha una discrezionalità limitata a verificare i requisiti di legge, potendo adottarla di norma a decorrere dalle ore 12 del giorno successivo, tranne casi di pericolo imminente o rischio grave, consentendo all'azienda di microimpresa non basta un solo dipendente irregolare per sospendere l'attività.

Gli accertamenti ispettivi si svolgono senza formalismi, mirando alla regolare competitività fra le imprese, con una lotta serrata al sommerso, e alla tutela della persona che lavora, anche attraverso l'uso della diffida accertativi che consente all'ispettore di riconoscere ai crediti di lavoro una più rapida soddisfazione con provvedimento che può avere efficacia di titolo esecutivo.

I rapporti di lavoro autonomi (collaborazioni, associazioni, occasionali) e flessibili (part-time, a chiamata, a termine), ven-

# **L'Informatore**

marzo 2009

## **Orientamenti e giurisprudenza**

gono ispezionati solo se i contratti non sono stati preventivamente certificati da una delle commissioni di certificazione (Dpl, consulenti, università, province, enti bilaterali). Se il contratto è certificato l'ispezione c'è solo a seguito di denuncia e una volta fallita la conciliazione monocratica, salvo che non sia palese l'incongruenza fra il contratto certificato e le modalità di esecuzione. In ogni caso l'accertamento tiene conto delle indicazioni ministeriali per la corretta qualificazione del rapporto investigato.

Una linea operativa dei servizi ispettivi provinciali è dedicata alla vigilanza speciale su minori, disabili, stranieri e lavoratrici madri, anche con riguardo alle dimissioni "in bianco", nonché ad attività di prevenzione e promozione per accompagnare le norme a contrasto del sommerso, come per il lavoro accessorio, prima di far seguire gli interventi ispettivi. Quanto alla sicurezza del lavoro, al di fuori delle proprie competenze, gli ispettori devono segnalare alle Asl le situazioni di dubbia regolarità riscontrate.

Si propone così di coniugare una serie di operazioni a obiettivo non singolarmente identificato, con una sistematica programmazione per singole aziende, attraverso un apposito ordine di servizio che il singolo ispettore non potrà derogare se non per gravi e urgenti ragioni.

### **Libro unico del lavoro Le disposizioni agli ispettori di vigilanza**

Dal mese di gennaio 2009 è cessata la fase transitoria e va a regime l'obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro.

In tale contesto e cogliendo appieno le esigenze rappresentate dalla nostra Unione, con nota prot.25/1/ 18595 del 23 dicembre 2008 (All.), la Direzione generale per le attività ispettive del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, invita tutto il personale ispettivo (Dpl, Inps, Inail) a tenere conto del tempo necessario per consentire l'adeguamento da parte dei datori di lavoro agli obblighi imposti dall'articolo 39 del DL 112/2008.

In particolare il direttore generale invita gli addetti alla vigilanza "qualora emergano situazioni di irregolarità (...) connesse all'utilizzo delle nuove procedure operative, fino al 16 giugno 2009, a tenere conto delle difficoltà oggettive (...) che incidono evidentemente anche sulla concreta esigibilità dell'assolvimento dei relativi obblighi".

### **Visita medica di controllo Aspetti sanzionatori**

Il lavoratore ha l'obbligo di consentire di essere sottoposto a visita medica di controllo da parte dei sanitari delle strutture



Welfare

# L'Informatore

marzo 2009

## Orientamenti e giurisprudenza

WELFARE

pubbliche all'uso autorizzati e deve porre le stesse in grado di poter effettuare detti accertamenti, comunicando, in occasione dell'invio della certificazione medica, l'indirizzo della località dove si trova durante la malattia (se diversa dal domicilio abituale) e rispettando l'obbligo di permanenza a domicilio nelle ore di reperibilità.

L'indicazione di un indirizzo errato, anche se derivato da errore materiale o involontario, costituisce inadempimento imputabile al lavoratore malato.

L'Inps, quindi, non è tenuta a pagare l'indennità di malattia (Cass. 16 novembre 1994, n. 9677).

La visita di controllo può essere disposta direttamente da parte dell'Inps o essere effettuata su richiesta del datore di lavoro. Costui, infatti, non può operare direttamente gli accertamenti sulla idoneità e sulla infermità per malattia del lavoratore dipendente (art. 5, legge 20 maggio 1970, n. 300), ma deve avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, ai quali può inoltrare richiesta fin dal primo giorno di assenza.

La richiesta di controllo viene comunicata al medico, il quale è tenuto ad effettuare la visita nella giornata se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane e non oltre la giornata successiva negli altri casi. È compito dell'Istituto previdenziale di trasmettere giornalmente alla Asl competente l'elenco delle visite richieste.

Le visite domiciliari, in considerazione dell'orario tassativo di reperibilità del lavoratore, dovranno essere effettuate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

In caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, il medico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale e a rilasciare apposito avviso invitando il lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo, presso il competente presidio sanitario pubblico.

L'esito della visita ambulatoriale è immediatamente comunicato dal presidio sanitario alla sede dell'Istituto che ha disposto il controllo alla quale sarà successivamente trasmesso il relativo referto.

L'Istituto, acquisito il referto della visita medica di controllo, comunica entro le ventiquattro ore al datore di lavoro o agli Istituti previdenziali richiedenti, gli esiti dell'accertamento sulla capacità al lavoro dell'interessato.

Nel caso in cui la visita di controllo non sia avvenuta per assenza del lavoratore, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne dà immediata comunicazione al datore di lavoro o all'Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Il lavoratore può risultare assente dalle visite fiscali senza necessariamente perdere il diritto all'indennità di malattia, solo se ricorre un giustificato motivo.

La giurisprudenza ha precisato che il lavoratore deve provare la necessità di allontanarsi dalla propria abitazione se ciò avvenisse nelle fasce orarie di reperibilità la produzione di certificati di visite mediche può documentare la ragione dell'assenza ma non anche la necessità, assoluta e indifferibile,

di assentarsi proprio nelle ore delle fasce di reperibilità, che richiede anche l'allegazione di ulteriori circostanze e la prova di esse.

**Visita medica di controllo ambulatoriale (Circ. Inps 10 maggio 2005, n. 65).**

Le visite mediche di controllo possono essere effettuate anche in ambulatorio quando:

- il lavoratore sia risultato assente dalla visita domiciliare;
  - il lavoratore abbia contestato l'esito della visita domiciliare.
- La contestazione deve essere fatta immediatamente al medico di controllo, che ha l'obbligo di annotarlo sul referto, e di invitare l'interessato a presentarsi per una visita di controllo ambulatoriale nel primo giorno utile presso il gabinetto diagnostico della sede Inps interessata (art. 10, co. C. 1, Dm 12 ottobre 2000). La decisione definitiva in merito spetta al coordinatore sanitario della sede o ad altri medici di sede specificamente delegati;
- il lavoratore debba essere sottoposto a particolari verifiche sanitarie che amministrative, in presenza di:
    - a) condizioni patologiche particolarmente protratte o reiterate;
    - b) condizioni patologiche riconducibili ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;
    - c) possibili azioni surrogatorie da attivare per responsabilità di terzi;
    - d) necessità di acquisire notizie anamnestiche e cliniche più dettagliate.

### Sanzioni

#### A carico del lavoratore

Il lavoratore che risulti assente, nelle fasce di reperibilità, alla visita di controllo o alla successiva visita ambulatoriale disposta dall'ispettore medico incorre nelle sanzioni della perdita o della sospensione del trattamento economico ferma la possibilità dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

#### A carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro che contravvenga al divieto di effettuare direttamente, tramite un proprio medico di fiducia, accertamenti sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio è punibile (art. 38, legge 300/1970) con l'ammenda da 154,00 a 1549,00 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi, tali pene possono essere applicate congiuntamente e inoltre il giudice, in considerazione della condizione economica del reo, può aumentare fino ad un quintuplo l'importo dell'ammenda, quando ritenga che la stessa, anche se applicata nella misura massima, risulti inefficace.

#### Sospensione dal diritto all'indennità

Il diritto all'indennità giornaliera di malattia è sospeso nei casi in cui il lavoratore:

- si dedichi, durante la malattia, ad attività retribuite;
- non consenta, senza giustificato motivo, l'effettuazione della visita medica maggio 1970, n. 300 o degli accertamenti sanitari disposti nei suoi confronti;
- alteri o falsifici certificati medici e qualsiasi altra documentazione, salva l'esistenza dei presupposti per l'azione penale;
- sia in stato di detenzione durante la malattia. La sospensione suddetta trova applicazione nei confronti dei detenuti aventi titolo all'indennità di malattia in virtù di un rapporto instaurato anteriormente all'inizio della detenzione. Tale sospensione



## Welfare

non trova viceversa applicazione nei confronti dei detenuti e degli internati i quali hanno diritto a fruire, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, delle prestazioni economiche secondo le norme in vigore per il settore di appartenenza;

- non osservi, senza giustificato motivo, il divieto di uscire di casa prescritto dal medico curante, o compia atti che possano pregiudicare il decorso della malattia o tenga un contegno pregiudizievole alle possibilità di esercizio dell'attività professionale;

- non comunichi all'Inps e al datore di lavoro il proprio indirizzo o eventuali cambiamenti, anche temporanei, durante la malattia.

La circolare Inps del 5 giugno 1991, n. 129 stabilisce che in caso di mancata, inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo, sempre che l'incompletezza consista in un'omissione tale (da valutarsi secondo l'obiettiva situazione locale) da un poter in alcun modo permettere la predisposizione della visita di controllo, non verrà corrisposta l'indennità di malattia fino a quando non sarà comunicato dall'interessato il dato omesso o incompleto.

Non sorge alcun problema, invece, nell'ipotesi in cui l'indirizzo sia rilevabile. Altrimenti la perdita del trattamento economico si verifica anche per la mancata segnalazione al datore di lavoro della nuova residenza o del recapito occasionale.

### Assenza alla visita di controllo

Secondo il disposto di cui all'art. 5, Dl 12 settembre 1983, n.

# L'Informatore

marzo 2009

## Orientamenti e giurisprudenza

463, il lavoratore che risulta assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. La Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988, ha dichiarato illegittima la norma che sancisce la riduzione del 50% per il periodo successivo alla mancata visita di controllo, sostenendo che la riduzione debba essere attuata solamente se il lavoratore risulta assente anche da una successiva visita di controllo.

Di conseguenza l'Inps, con circ. 25 luglio 1988, n. 166, ha enunciato queste direttive:

- assenza alla prima visita: perdita totale dell'indennità per i primi 10 giorni;
- assenza alla seconda visita: perdita dell'indennità per i primi 10 giorni, riduzione del 50% per il restante periodo;
- assenza alla terza visita: non viene riconosciuto lo stato di malattia ai fini dell'indennità dal momento della terza infrazione.

L'Inps ha espresso l'opinione che la giustificazione dell'assenza da parte del lavoratore non annulla gli effetti della mancata presentazione alla seconda visita, per cui tale seconda assenza comporta la perdita totale del diritto all'indennità di malattia per i primi dieci giorni. Ha anche precisato che, qualora la seconda visita abbia a riconoscere l'indoneità al lavo-

Infrazione del lavoratore	Giorni di sospensione
a) lavoratore che si dedichi, durante la malattia, ad attività retribuita (fermo restando che non spetta comunque al lavoratore alcuna prestazione economica per il periodo nel corso del quale ha prestato attività lavorativa)	- prima infrazione 5 giorni - successiva infrazione 10 giorni
b) lavoratore che alteri o falsifichi certificati medici o qualsiasi altra documentazione (in presenza di tali circostanze devono altresì trovare applicazione le sanzioni di cui all'art. 1, c. 11 del Dl 663/1979 convertito, con modificazioni, nella legge 33/1980 e resta fermo che non spetta comunque al lavoratore alcuna prestazione economica per i periodi cui si riferisce l'alterazione o la falsificazione dei certificati medici)	- prima infrazione: 10 giorni - successiva infrazione 20 giorni
c) lavoratore che durante la malattia sia stato di detenzione	- la sospensione è fissata per tutta la durata della detenzione. Se il relativo procedimento personale si conclude con l'assoluzione dell'assicurato, dovrà farsi luogo alla erogazione dell'indennità economica per il periodo di incapacità lavorativa attestato da idonea documentazione.
d) lavoratore che, senza giustificato motivo, non osservi il divieto di uscire di casa prescritto dal medico curante	- prima infrazione 3 giorni - successiva infrazione: 5 giorni
e) lavoratore che compia atti che possano pregiudicare il decorso della malattia	- prima infrazione: 3 giorni - successiva infrazione: 5 giorni
f) lavoratore che tenga un contegno pregiudizievole alla possibilità di esercizio dell'attività professionale secondo scienza e coscienza del medico curante	- prima infrazione: giorni - successiva infrazione: 10 giorni



Welfare

ro, ma il lavoratore non abbia giustificato l'assenza alla prima visita, si fa luogo ugualmente all'irrogazione della sanzione relativa alla precedente assenza.

Il lavoratore è tenuto a rimborsare le indennità indebitamente percepite.

I provvedimenti di sospensione e di addebito sono adottati dalla competente sede dell'Inps e sono notificati all'interessato a mezzo lettera raccomandata: nei casi in cui il pagamento delle indennità è effettuato dai datori di lavoro i provvedimenti devono essere altresì comunicati a questi ultimi ai fini dell'applicazione delle sanzioni.

I datori di lavoro che venissero a conoscenza di circostanze che comportano la sospensione del diritto all'indennità devono informare con sollecitudine la competente sede Inps per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La sede Inps, accertate le circostanze rese note dai datori di lavoro, assumerà i conseguenti provvedimenti dandone in ogni caso comunicazione ai datori di lavoro stessi.

**Decorrenza e durata della sospensione (circ. Inps 28 gennaio 1981, n. 134958 e 8 agosto 1984, n. 183)**

La sospensione decorre dalla data in cui il lavoratore ha commesso l'infrazione. La durata della sospensione è riferita alla durata della malattia e dell'eventuale "ricaduta" prescindendo dall'indennizzabilità o meno delle giornate della malattia coincidenti con la sospensione.

Resta pertanto escluso che le eventuali giornate di sospensione rimaste inapplicate possono essere applicate in occasione di un nuovo episodio morboso non avente carattere di ricaduta.

La durata della sospensione è fissata per ogni fattispecie nei termini elencati nella tabella (la previsione dei termini minimi e massimi nella durata della sospensione risponde all'esigenza di graduare la sanzione in relazione sia all'entità dell'infrazione commessa sia ai vari aspetti che il singolo caso può presentare).

Il numero dei giorni di sospensione è raddoppiato ove ricorrano circostanze aggravanti.

La sospensione non può avere comunque durata superiore a 30 giorni fatta eccezione per l'ipotesi di cui alla lett. c) per la quale la sospensione non può essere inferiore al periodo di internamento nella casa di pena.

# L'Informatore

marzo 2009

## Orientamenti e giurisprudenza

### Procedura di emersione dal "nero" La regolarizzazione del lavoratore può precedere l'accordo sindacale

La legge n. 296/2006 e successive modifiche ha consentito la regolarizzazione di lavoratori "in nero" attraverso una procedura che prevedeva la sottoscrizione di un accordo sindacale, la formalizzazione di un contratto della durata di almeno due anni e la presentazione di apposita istanza all'Inps. L'Istituto di previdenza aveva ritenuto che l'ordine cronologico degli atti fosse essenziale, così da respingere le istanze delle imprese che avevano formalizzato il contratto prima della sottoscrizione dell'accordo sindacale. La nota del ministero del Lavoro, che qui riportiamo, sulla scorta dei pareri emessi dal Consiglio di Stato, smentisce la posizione dell'Inps ed ammette alla regolarizzazione anche le situazioni sopra descritte. Inoltre, con la successiva nota prot. 25/1/0001328 del 2 febbraio u.s., ha invitato l'Inps, in sede di autotutela, a procedere al riesame delle istanze respinte e riproposte dagli interessati.

### Occasionalità delle prestazioni e natura subordinata del rapporto di lavoro

La sentenza della Corte Cassazione, 7 gennaio 2009, n. 58 è interessante per due motivi. La Cassazione, da un lato, ritiene che la saltuarietà delle prestazioni lavorative non è sufficiente a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro e, dall'altro lato, sostiene che il cameriere è un lavoratore subordinato, a meno che il datore di lavoro possa dimostrare il contrario.

WELFARE



Welfare

# L'Informatore

marzo 2009

## Previdenza

### Inps: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009

Con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2009, l'Inps comunica

che, a partire dal dal 1° gennaio 2009, sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare ai fini della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Sono stati inoltre rivalutati i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. Riportiamo pertanto le tabelle allegate alla circolare:

#### Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)

dal 1° gennaio 2009

Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
1 persona (**)	- euro 8.443,70	-
2 persone	- euro 14.011,39	- euro 16.780,12
3 persone	- euro 18.016,00	- euro 21.572,49
4 persone	- euro 21.515,58	- euro 25.766,17
5 persone	- euro 25.018,13	- euro 29.959,86
6 persone	- euro 28.353,53	- euro 33.955,03
7 o più persone	- euro 31.688,33	- euro 37.949,54

(\*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni e i bisnonni).

(\*\*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare

#### Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)

dal 1° gennaio 2009

Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (\*) minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) (+10 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento)
1 persona (**)	- euro 9.287,78	-
2 persone	- euro 15.414,42	- euro 18.457,59
3 persone	- euro 19.816,18	- euro 23.728,92
4 persone	- euro 23.668,44	- euro 28.342,85
5 persone	- euro 27.518,36	- euro 32.956,81
6 persone	- euro 31.188,63	- euro 37.350,26
7 o più persone	- euro 34.855,99	- euro 41.743,72





Welfare

# L'Informatore

marzo 2009

## Previdenza

WELFARE

(\*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni e i bisnonni).

(\*\*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

### Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari (ai lavoratori autonomi) o delle quote di maggiorazione di pensione (ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi)

dal 1° gennaio 2009

Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+50 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento)
1 persona (**)	- euro 12.662,29	-
2 persone	- euro 21.015,30	- euro 25.167,52
3 persone	- euro 27.019,83	- euro 32.358,14
4 persone	- euro 32.273,38	- euro 38.647,20
5 persone	- euro 37.523,94	- euro 44.938,64
6 persone	- euro 42.527,32	- euro 50.929,55
7 o più persone	- euro 47.531,32	- euro 56.921,04

(\*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni e i bisnonni).

(\*\*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

## Indennità antitubercolari Circolare Inps n. 12 del 28 gennaio 2009

Per effetto degli aumenti determinati dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 20/11/2008, pubblicato sulla Gu n. 290 del 12/12/2008 - nelle misure, rispettivamente del 1,7% dal 1° gennaio 2007 e (in via provvisoria) del 3,3%, dal 1° gennaio 2009 - gli importi delle indennità antitubercolari, correlate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per il 2008 e per il 2009 sono rispettivamente pari:

indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: euro 11,62 euro 12,01.

indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari: euro 5,81 euro 6,00.

indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati giornaliera: euro 19,36 euro 20,00.

indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari.

ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari (giornaliera): euro 9,69 euro 10,01.

assegno di cura o di sostentamento (mensile): euro 78,10 euro 80,67.

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, la nuova misura è adeguata d'ufficio anche sulle indennità giornaliera in corso di godimento spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art.1, 1° comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nel senso che se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera nella misura fissa di euro 12,01, dovrà essere erogata quest'ultima.



Welfare

## Bonus famiglia Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n.2/E del 3 febbraio 2009 detta nuove istruzioni operative in merito al riconoscimento del "Bonus famiglie" introdotto dall'art. 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, per il solo anno 2009, in favore delle famiglie a basso reddito, i cui componenti siano titolari di determinate categorie di reddito. L'importo del bonus spettante varia in funzione sia della composizione del nucleo familiare che del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d'imposta 2008. Tale beneficio, attribuito ad un solo componente del nucleo familiare del richiedente, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali né per il rilascio della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per beneficiare del bonus è necessario che il richiedente sia residente in Italia. Per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto peraltro ai fini della condizione di familiare "a carico" ai sensi dell'articolo 12 del Tuir. Il richiedente extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1325 a 1328 della legge 27 dicembre 2002, n. 296, può essere costituita da: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

Fanno parte del nucleo familiare: il richiedente; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico; i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; ogni altra persona indicata nell'art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato del richiedente fa sempre parte quindi del nucleo familiare. I coniugi separati o divorziati o non coniugati possono costituire ciascuno un autonomo nucleo insieme ai figli. A differenza del coniuge non separato, i figli e gli altri familiari di

# L'Informatore

marzo 2009

## Previdenza complementare

cui all'articolo 433 del c.c. rilevano ai fini della composizione del nucleo solo se fiscalmente a carico. Ne deriva, ad esempio, che in presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.

Ai fini del beneficio in commento, ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari di cui all'articolo 433 del c.c.) può far parte di un solo nucleo familiare. Pertanto, ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico. In caso di figli a carico di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell'eventuale nucleo dell'altro. Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento agli altri familiari a carico. Ad esempio, un genitore a carico di due discendenti può partecipare al nucleo di un solo figlio. Resta fermo che i soggetti fiscalmente a carico di altri non possono essere comunque richiedenti autonomi del bonus. Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo di tale ammontare, vanno computate, ai sensi dell'articolo 12 del Tuir, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali. Le predette retribuzioni, in quanto rilevanti ai fini della condizione di soggetto fiscalmente a carico, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare, anche se posseduti da uno dei coniugi. Il bonus è concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano percepito nell'anno 2008 redditi rientranti esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:

1. redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir;
2. redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, del Tuir;
3. taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, e più precisamente: compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili; assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del Tuir;
4. redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, del Tuir derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; il possesso di tali redditi non è di ostacolo alla fruizione del bonus a condizione che gli stessi siano percepiti esclusivamente dal coniuge del richiedente o dagli altri familiari a carico; per converso, il possesso degli stessi redditi da parte del "richiedente" esclude la fruizione del bonus;
5. redditi fondiari di cui all'art. 25 del Tuir, purché posseduti esclusivamente in coacervo con le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Tale ammontare deve intendersi riferito alla



Welfare

# L'Informatore

marzo 2009

## Previdenza complementare

WELFARE

somma dei redditi fondiari prodotti dall'intero nucleo familiare. Dalla lettera della norma si evince che il richiedente deve essere titolare di uno dei redditi indicati nei precedenti numeri 1, 2 e 3 (redditi di lavoro dipendente, di pensione o determinati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il rispetto del limite di 2.500 euro sopra richiamato. La condizione del possesso dei redditi sopra indicati si intende soddisfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l'indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente. Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la fruizione del bonus a condizione che gli stessi si accompagnino ad una o più delle altre tipologie di reddito indicate dalla norma. Il possesso di redditi diversi da quelli indicati nei precedenti cinque punti - ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni esercitate abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria - da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare.

### Misura del beneficio

La misura del beneficio varia in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo dello stesso, dato dalla somma dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'articolo 8 del Tuir di ciascun componente del nucleo. Pertanto, il reddito complessivo è formato dalla somma dei medesimi redditi appartenenti alle diverse tipologie elencate al paragrafo 2, compreso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. Ciò premesso, il bonus, per il quale non è prescritto il ragguaglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico di cui all'articolo 12 del Tuir, compete nelle misure di seguito indicate:

- a) duecento euro per i soggetti titolari di reddito di reddito ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore a quindicimila euro;
- b) trecento euro per il nucleo familiare di due componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassetemila euro;
- c) quattrocentocinquanta euro per il nucleo familiare di tre componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a diciassetemila euro;
- d) cinquecento euro per il nucleo familiare di quattro componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
- e) seicento euro per il nucleo familiare di cinque componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventimila euro;
- f) mille euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, componenti con un reddito complessivo familiare non superiore a ventiduemila euro;
- g) mille euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap, per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del Tuir, con un reddito complessivo familiare non superiore a trentacinquemila euro.

In caso di nucleo familiare composto da un unico componen-

te il bonus di 200 euro è erogabile a condizione che nel concorso dei redditi posseduti figurino in ogni caso un reddito di pensione. Con riferimento ai nuclei familiari con componenti portatori di handicap, si osserva che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera g), del decreto-legge n. 185 del 2008, il bonus è attribuito per il maggior importo di "euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 12, comma 1, del Tuir, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila".

Il riferimento generico ai "componenti" del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del Tuir. In tal senso devono ritenersi integrate le istruzioni alla compilazione del modello predisposto per la richiesta del bonus, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2008, e pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La composizione del nucleo familiare e l'ammontare del reddito complessivo vanno verificati entrambi in relazione al periodo d'imposta in dipendenza del quale si vuole richiedere il beneficio. La norma prevede, infatti, la possibilità per i contribuenti di scegliere se richiedere il beneficio in relazione al 2007 ovvero, in alternativa, al 2008. Resta fermo che la richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del bonus.

### Termini e modalità di erogazione

La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico. Con riferimento al termine di presentazione della richiesta al sostituto d'imposta, con emendamento presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, è stato previsto lo spostamento dello stesso dal 31 gennaio 2009 al 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007. Ciò premesso, la richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico: entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007; entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una richiesta all'Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il 30 aprile 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007; entro il 30 giugno 2009, qualora il



Welfare

beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi la richiesta del beneficio in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2008 deve essere effettuata con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

#### **La richiesta al sostituto d'imposta**

I soggetti beneficiari titolari di redditi di lavoro dipendente, di pensione, e di redditi assimilati al lavoro dipendente possono richiedere l'erogazione del bonus al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico, mediante apposita istanza. Il modello di domanda, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), può essere presentato direttamente dal contribuente o per il tramite dei soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso. Nella domanda i contribuenti devono autocertificare i dati del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter essere ammesso a beneficiare del bonus. Il termine di presentazione dell'istanza, come riportato al paragrafo precedente, varia in funzione dell'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti per il riconoscimento del bonus. Per quanto concerne i termini di erogazione, la norma individua date diverse a seconda che l'anno preso a riferimento sia il 2007 o il 2008, e a seconda della tipologia del sostituto di imposta. In particolare, in base alla formulazione testuale delle disposizioni, se l'anno di riferimento è il 2007:

1) i sostituti d'imposta diversi dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pensionistici erogano il beneficio nel mese di febbraio 2009 seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili riferiti all'anno 2009. Al riguardo, l'Agenzia esprime l'avviso che, in considerazione dell'intervenuto spostamento al 28 febbraio del termine di presentazione dell'istanza al sostituto, si debba ritenere parimenti differito di un mese (dal 28 febbraio al 31 marzo) anche il termine ultimo per l'erogazione del bonus da parte del sostituto;

2) gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, erogano il beneficio entro il successivo mese di marzo 2009, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute disponibili.

Tutti i sostituti, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile 2009, le richieste ricevute e comunicare l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta. I lavoratori che non avranno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute disponibile, dovranno presentare apposita domanda

# L'Informatore

marzo 2009

## Previdenza complementare

all'Agenzia delle Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del bonus, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

Diversamente, se l'anno di riferimento è il 2008: i sostituti di imposta erogano il beneficio nel mese di aprile 2009, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, per l'intero importo spettante a ciascun contribuente, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili dello stesso mese e riferiti all'anno 2009; gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvederanno, invece, ad erogare il beneficio entro il successivo mese di maggio 2009.

Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2009, le richieste ricevute e comunicare l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta. I lavoratori che non avranno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute disponibile, dovranno presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate. Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del bonus, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

Per tutti i casi in cui il beneficio non possa essere erogato dal sostituto, la richiesta può essere presentata all'Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso, il termine di presentazione delle richieste del bonus varia in funzione del periodo d'imposta preso a riferimento per la verifica delle condizioni di spettanza. Nell'ipotesi in cui si voglia richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2007, la domanda va presentata, in via telematica, utilizzando l'apposito modello, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari abilitati, entro il termine ultimo del 30 aprile 2009 (il termine del 31 marzo 2009 previsto dalla norma viene spostato di un mese in coerenza con lo spostamento del termine di erogazione del bonus da parte del sostituto). Diversamente, qualora si voglia richiedere il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti all'anno 2008, la domanda va presentata: entro il 30 giugno 2009, attraverso l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; mediante la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, per gli altri contribuenti.

#### **Restituzione delle somme**

Nell'ipotesi in cui un soggetto percepisca somme non spettanti, in tutto o in parte, deve provvedere a restituirle entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all'erogazione ovvero, per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il versamento effettuato, utilizzando il modello F24, entro i medesimi termini. A tal fine sarà istituito un apposito codice tributo.





**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

marzo 2009

## Sicurezza e igiene del lavoro

### Indice

#### SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO

- ▶ Documento di valutazione dei rischi - Consegna al Rls - Risposta ad interpello Confcommercio . . . . . **Pag. 41**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 - Differimento degli effetti di alcune disposizioni normative e proroga di termini del Dlgs 81/2008. . . . . **Pag. 41**

#### AMBIENTE

- ▶ Obbligo di comunicazione biennale da parte dei detentori di apparecchiature contenenti Pcb. Articolo 3 Dlgs 209/99 **Pag. 42**

**IN  
PRIMO  
PIANO**

### Documento di valutazione dei rischi Consegna al Rls

#### Risposta a interpello Confcommercio

In data 19 dicembre 2008, il ministero del Lavoro ha risposto con l'interpello n. 52/2008 all'istanza avanzata da Confcommercio volta a conoscere il parere in merito alla possibilità di consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del documento di valutazione dei rischi unicamente su supporto informatico. ▼

L'istanza di interpello della Confederazione aveva ad oggetto l'assolvimento dell'obbligo datoriale previsto dall'articolo 18, comma 1, lett. o) del Dlgs n. 81/2008 (che richiede di "consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r)"); in particolare, il quesito chiedeva se tale obbligo potesse considerarsi assolto con la consegna al Rls di un pc portatile connesso con la rete aziendale, contenente il documento di valutazione dei

rischi dell'unità produttiva di competenza e consultabile all'interno dell'area aziendale nei normali orari di operatività dell'unità stessa.

Infatti, l'articolo 18, comma 1, lettera o) del Dlgs n. 81/2008, nel prevedere che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire l'accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro, non specifica le modalità di consegna.

Inoltre il comma 5 dell'art. 53 del medesimo decreto stabilisce che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su un unico supporto cartaceo o informatico.

Il ministero specifica quindi che, non essendo prevista nell'attuale disposizione normativa alcuna formalità per la consegna del documento di valutazione dei rischi al Rls, si ritiene comunque garantito l'adempimento all'obbligo di legge se la consegna dello stesso avviene su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Infatti, tale modalità, prosegue il provvedimento, consente la disponibilità del documento in qualsiasi momento e in qualsiasi area all'interno dei locali aziendali, non pregiudicando lo svolgimento effettivo delle funzioni del Rls.

### Sicurezza sul lavoro Decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 Differimento degli effetti di alcune disposizioni normative e proroga di termini del Dlgs 81/2008

Sulla dibattuta questione relativa al significato da attribuire alla "data certa" che dovrebbe essere apposta al documento di valutazione dei rischi non è ancora stata raggiunta un'intesa.

Così, ad una seconda proroga, che faceva slittare l'efficacia della richiesta di data certa a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno (cfr. in materia nostro precedente articolo sull'argomento: Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche, Informatore Commercio Turismo Servizi e Professioni N. 190, ottobre 2008, pag. 43), se ne aggiunge ora una terza, prevista dall'art. 32 del Dl 30 dicembre 2008, n. 207 (pubblicato nella Gu del 31/12/2008, n. 304), che stabilisce la sospensione dell'applicabilità della disposizione (art. 28, l. co., Dlgs 81/2008) sulla data certa fino alla data del 16 maggio p.v.

Fino alla data del 16 maggio 2009 è prorogata anche la

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**





**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

sospensione dell'applicabilità del primo comma del medesimo art. 28, concernente l'obbligo che la valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori comprenda anche quello relativo allo stress lavoro-correlato.

Infine, sempre l'art. 32 del decreto legge citato dispone una proroga per altre due norme del nuovo Testo unico sulla sicurezza, stabilendo infatti che a decorrere dal 16 maggio 2009 si applicheranno le disposizioni:

- dell'art. 18, I co., lett. r) concernente l'obbligo di comunicazione all'Inail dei dati relativi agli infortuni che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno;
- dell'art. 41, III co., lett. a), riguardante il divieto di effettuare in fase preassuntiva le visite mediche preventive e periodiche da parte del medico competente di nomina datoriale.

Di seguito, riportiamo il testo integrale dell'articolo 32 del DL 30 dicembre 2008, n. 207.

## **Obbligo di comunicazione biennale da parte dei detentori di apparecchiature contenenti Pcb Articolo 3 Dlgs 209/99**

Ricordiamo che entro il 31 dicembre 2008 i detentori di apparecchi e oli usati contenenti Pcb di cui al Dlgs 22 maggio 1999, n. 209 erano tenuti a presentare, alla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti presso Arpa Lombardia, la comunicazione biennale ai sensi dell'art. 3 del citato decreto riferita al biennio 2007-2008.

Si noti che l'art. 21, co.10 del Dlgs 133/2005 (Attuazione della direttiva 200/76/Ce in materia di incenerimento rifiuti) ha modificato l'art. 11, co. 2, del Dlgs 209/99 facendo passare da 25 ppm (parti per milione) a 50 ppm la concentrazione minima di Pcb negli oli usati, per cui la dichiarazione deve essere con riguardo a quest'ultima concentrazione.

Inoltre l'art. 18 della legge 18 aprile 2005, n. 62, unitamente alla comunicazione di cui all'oggetto, prevede anche la trasmissione del programma temporale di "dismissione" con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento.

Le comunicazioni dovevano essere redatte sugli appositi

# **L'Informatore**

marzo 2009

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

► DECRETO LEGGE n. 207 del 30 dicembre 2008.  
(omissis)

### **Articolo 32**

*Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all'art. 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

## **Ambiente**

modelli (o loro riproduzioni), approvati con decreto del ministero dell'Ambiente 11 ottobre 2001, eventualmente scaricabili dal sito Arpa Lombardia (<http://ita.arpalombardia.it/ita/servizi/rifiuti/PCB/pcb.asp>).

Si ricorda infine che per la mancata comunicazione e per comunicazione incompleta o inesatta è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 10, 1°co. Dlgs 209/99.

Le suddette comunicazioni dovevano essere inviate, entro il termine di cui sopra, direttamente al dipartimento Arpa territorialmente competente in base all'effettiva collocazione geografica degli apparecchi contenenti Pcb.

Gli indirizzi dei dipartimenti Arpa Lombardia e l'indicazione dei referenti, cui chiedere informazioni o inviare i modelli, sono rispettivamente:

per Milano: Via Juvara, 22

Tel. 02 74872420 549

referente: Giuliana Ballabio

20129 Milano

Fax: 02 70124857

email: [g.ballabio@arpalombardia.it](mailto:g.ballabio@arpalombardia.it)

per Monza: Via Solferino, 16

Tel. 039 6286807

referente: Orietta Bonfanti

20052 Monza

Fax: 039 2384009

email: [o.bonfanti@arpalombardia.it](mailto:o.bonfanti@arpalombardia.it)



Tributario

# L'Informatore

marzo 2009

## Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

### Indice

#### IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

- ▶ Misure urgenti - Legge n. 2 del 28 gennaio 2009... **Pag. 43**
- ▶ Adesione agli inviti al contraddittorio - Istituzione codici tributo - Risoluzione Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2008, n. 482/E. .... **Pag. 45**
- ▶ Studi di settore - Crisi economica - Decisione della commissione degli esperti e del Governo. .... **Pag. 47**

### IN PRIMO PIANO

#### Misure urgenti Legge n. 2 del 28 gennaio 2009

Il decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 è stato convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

La suddetta legge è stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009. ▼

#### Deduzione dall'Ires e dall'Irpef della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi (art. 6)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 è deducibile la quota pari al 10% dell'Irap pagata nel periodo d'imposta.

In sede di conversione è stata introdotta la seguente novità: la deducibilità sopraindicata riguarda non solo i soggetti Ires; ma anche i soggetti Irpef.

#### Pagamento dell'Iva al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo (art. 7)

È confermata la possibilità di applicare l'"esigibilità differita" dell'Iva alle cessioni e prestazioni effettuate nei confronti dei soggetti Iva con esclusione delle operazioni effettuate da chi

applica i regimi speciali e delle operazioni fatte nei confronti di chi assolve l'Iva con applicazione del reverse charge.

È stata eliminata la natura sperimentale della nuova disposizione, che non viene limitata al triennio 2009-2011, ma viene prevista a regime.

L'efficacia delle disposizioni sopra descritte è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dalla legge in esame, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la suddetta disposizione, nonché ogni altra disposizione di attuazione della legge medesima.

#### Revisione studi di settore (art. 8)

Al fine di tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell'economia o aree territoriali è confermata la possibile integrazione degli studi di settore, ad opera di un apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, che potrà essere emanato, anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi di settore.

#### Riduzione acconto Ires ed Irap (art. 10)

È confermata la riduzione dell'acconto 2008 nella misura del 3%, di cui hanno potuto beneficiare esclusivamente i soggetti Ires con riferimento all'acconto Ires e Irap.

Si precisa che con il c.d. "decreto Milleproroghe" è stato differito al 31 marzo 2009 il termine entro il quale dovrà essere emanato l'apposito decreto che stabilirà il termine e le modalità per il versamento di quanto non corrisposto per effetto della riduzione.

#### Rivalutazione degli immobili d'impresa (art. 15, commi da 16 a 22)

È confermata la rivalutazione facoltativa dei beni immobili riservata alle società di capitali, enti commerciali, snc e sas che non adottano i principi contabili internazionali.

In sede di conversione l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata ridotta nelle seguenti misure:

- 7% per gli immobili ammortizzabili;
- 4% per gli immobili civili.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal quinto esercizio successivo (anziché terzo) a quello della rivalutazione, cioè dal 2013.

Nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del sesto esercizio successivo (anziché quarto) a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

#### Soppressione di alcuni adempimenti (art. 16, commi da 2 a 4)

È confermata la soppressione dei seguenti adempimenti:

- invio telematico dei corrispettivi;
- obbligo di comunicare preventivamente le compensazioni nel mod. F24 eccedenti € 10.000;
- obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici.

#### Riduzione costo ravvedimento operoso (art. 16, comma 5)

È confermata la riduzione del costo del ravvedimento operoso; di conseguenza, le sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso da parte del contribuente sono le seguenti:



Tributario

# L'Informatore

marzo 2009

## Imposte dirette e indirette

Violazione	Termine per il ravvedimento	Riduzione sanzione s previgente	Riduzione anzione attuale
Omesso/insufficiente versamento	30 giorni	1/8	1/12
Altre violazioni	Presentazione dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione	1/5	1/10
Dichiarazione omessa	1 anno se non è prevista la dichiarazione 90 giorni	1/8	1/12

### Tassazione agevolata per docenti e ricercatori (art. 17, comma 1)

È confermata l'imponibilità, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 10% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo derivanti dall'attività svolta in Italia nonché la non concorrenza alla formazione del valore della produzione ai fini Irap di detti redditi a favore dei docenti e ricercatori:

- in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- residenti all'estero non occasionalmente;
- che per almeno due anni continuativi hanno svolto attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca o università;
- che a decorrere dal 29 novembre 2008 e in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, divenendo fiscalmente residenti in Italia.

Tale agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il docente/ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi successivi (ferma restando la residenza fiscale in Italia)

Tale disposizione decorre dal 1° gennaio 2009.

### Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (art. 17, comma 2 e art. 29, commi da 2 a 5)

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti la cui attività di ricerca e sviluppo è eseguita a seguito di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati della Comunità europea, in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori inclusi nell'elenco di cui al Dm 4 settembre 1996 (Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito).

In merito alla procedura con la quale l'Agenzia delle Entrate comunica l'esito dei formulari inviati dai soggetti interessati, modificando le precedenti modalità, è ora previsto che:

- l'eventuale diniego, in ragione della capienza, del riconoscimento del credito in esame, è comunicato dall'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni (anziché i precedenti 30);
- in mancanza del diniego, trascorsi i 90 giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione, il credito in esame è da considerarsi riconosciuto.

### Definizione inviti al contraddittorio (art. 27, commi da 1 a 3-bis)

La definizione agevolata degli inviti al contraddittorio, prevista in materia di imposte dirette e di Iva, in sede di conversione in legge, è stata estesa anche in materia di altre imposte

indirette (Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e imposte ipotecarie).

Tali novità si applica agli inviti al contraddittorio:

- emessi dal 1° gennaio 2009, se relativi alle imposte dirette/Iva;
- emessi dalla data del 29 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione), se relativi alle altre imposte indirette.

### Limitazioni all'accertamento presuntivo e studi di settore (art. 27, comma 4)

Nei confronti dei soggetti che aderiscono agli inviti al contraddittorio riferiti agli accertamenti basati sugli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2006 e successivi non possono essere effettuati ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), Dpr n. 600/73 e art. 54, comma 2, Dpr n. 633/72.

Tale agevolazione spetta quando sussistono le seguenti condizioni:

- l'ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore al 40% dei ricavi/compensi dichiarati ovvero l'ammontare delle attività non dichiarate non sia superiore, in valore assoluto, ad € 50.000;

- soltanto se nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, relativi all'annualità interessata dall'invito, non siano presenti irregolarità (omissioni, infedeltà, indicazioni di cause di inapplicabilità/esclusione inesistenti) che comportano l'incremento della sanzione per infedele dichiarazione del 10%.

### Srl in trasparenza e accertamento con adesione (art. 27, comma 4-bis)

È estesa anche alle srl che hanno optato per la trasparenza ex artt. 115 e 116, Tuir la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2, Dlgs n. 218/97 già prevista per le società di persone, le associazioni professionali e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria, secondo la quale l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società/associazione/titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio.

### Avviso di accertamento non preceduto da invito al contraddittorio (art. 27, comma 4-ter)

Se l'avviso di accertamento/liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio, sono ridotte alla metà (1/8) le sanzioni di cui all'art. 15, Dlgs n. 218/97 qualora il contribuente rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di



Tributario

# L'Informatore

marzo 2009

## Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute.

Tale disposizione non opera qualora il contribuente non abbia prestato adesione riguardo agli inviti preceduti da processo verbale di constatazione definibili ex art. 5-bis, comma 1, Dlgs n. 218/97 e con riferimento alle maggiori imposte e altre somme relative alle violazioni indicate nei verbali che consentono l'emissione di accertamenti parziali ex art. 41-bis, Dpr n. 600/73 e art. 54, comma 5, Dpr n. 633/72.

### **Controlli imprese di grandi dimensioni (art. 27, commi da 9 a 11)**

Nei confronti delle imprese di grandi dimensioni (volume d'affari/ricavi non inferiori a € 300 milioni) il controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva sarà effettuato, di norma, entro l'anno successivo a quello di presentazione.

Il limite del volume d'affari/ricavi per l'individuazione delle imprese interessate sarà gradualmente ridotto, entro il 31 dicembre 2011, fino a € 100 milioni.

### **Indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta (art. 27, commi da 16 a 19)**

È stabilito l'ampliamento del termine entro il quale l'Ufficio può provvedere alla notifica dell'atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, che ora può essere effettuata entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l'utilizzo.

La sanzione per l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta inesistenti è fissata nella misura compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi, pari a quella prevista per le ipotesi di dichiarazione infedele.

### **Detrazione 55% (art. 29, commi da 6 a 10)**

In materia di detrazione del 55% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, sono state introdotte le seguenti modifiche.

Le nuove disposizioni si applicano alle spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Per le spese sostenute a decorrere dal 2009 è stabilito quanto segue:

- i soggetti interessati dovranno presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate con modalità e termini che saranno definiti da un apposito provvedimento.

Non è necessaria la presentazione dell'istanza preventiva alla quale il precedente testo del decreto subordinava la fruizione della detrazione;

- il Dm 19 febbraio 2007 sarà "aggiornato" da un decreto al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti amministrativi attualmente richiesti ai contribuenti per poter beneficiare della detrazione in esame;

- la detrazione d'imposta dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

### **Enti associativi (art. 30)**

**Nuovo obbligo di comunicazione dei dati e notizie rilevanti**  
Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 148, Tuir e dall'art. 4, Dpr n. 633/72 (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed enti non commerciali è subordinato alla trasmis-

sione, all'Agenzia delle Entrate, dei dati e delle notizie rilevanti, entro i termini e con le modalità che saranno individuate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

In sede di conversione è stata disposta l'esclusione dal predetto obbligo a favore:

- delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali di cui all'art. 6, legge n. 266/91 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25.5.95;

- delle associazioni pro-loco che hanno optato per il regime ex lege n. 398/91;

- degli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale.

Le stesse informazioni devono essere fornite anche:

- dalle associazioni già costituite al 29 novembre 2008;

- dalle società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, legge n. 289/2002.

È, inoltre, confermata l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, Dlgs n. 460/97 (applicabili alle Onlus) alle associazioni ed altre organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal citato decreto 25 maggio 1995.

Regime Iva della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolati (art. 31-bis)

Per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, l'Iva si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

### **Riscossione tramite ruolo e condoni fiscali (art. 32 comma 7)**

È confermato l'inasprimento delle sanzioni nei confronti dei contribuenti che hanno aderito ai condoni fiscali previsti dalla legge finanziaria 2003 e non hanno provveduto al versamento delle somme dovute.

## **Adesione agli inviti al contraddittorio Istituzione codici tributo Risoluzione n. 482/E Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2008**

L'Agenzia delle Entrate ha diramato la risoluzione n. 482/E del 29 dicembre 2008, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite mod. F24, delle somme dovute a seguito di adesione al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis e seguenti, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire il versamento tramite modello F24 delle somme



**Tributario**

# **L'Informatore**

marzo 2009

## **Imposte dirette e indirette**

dovute risultanti dall'adesione agli inviti al contraddittorio, ha istituito i seguenti codici tributo da esporre nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza degli "Importi a debito versati".

L'Agenzia delle Entrate precisa che i campi "codice ufficio", "codice atto", "codice tributo" e "anno di riferimento" sono valorizzati con le informazioni riportate negli inviti a comparire.

Inoltre, per i codici tributo 9918, 9919, 9920, 9921, 9922 e 9923, per i quali è richiesta anche l'informazione del codice

regione ovvero del codice ente da indicare nel campo "rateazione/regione/prov./mese di riferimento", il codice delle singole regioni/province autonome ed il codice territoriale sono rispettivamente reperibili nelle tabelle "T0 codici delle regioni e province autonome" e "T1 codici degli enti locali" pubblicate nella sezione "Codici attività e tributo" del sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Infine, l'Agenzia precisa che tali codici tributo sono operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione in esame.

Codice Ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese riferimento	Anno di riferimento
Compilare	Compilare	9912	Irpef e relativi interessi Adesione all'invito a comparire Art. 5, comma 1-bis, Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9913	Irpeg/Ires e relativi interessi Adesione all'invito a comparire Art. 5, comma 1-bis, Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9914	Altre imposte dirette e sostitutive relativi interessi - Adesione all'invito a comparire - Art. 5, comma 1-bis, Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9915	Ritenute alla fonte e relativi interessi Adesione all'invito a comparire Art. 5, comma 1-bis, Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9916	Iva e relativi interessi Adesione all'invito a comparire Art. 5, comma 1-bis, Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9917	Sanzione e altre somme dovute relative ai tributi erariali - Adesione all'invito a comparire - Art. 5, comma 1-bis, Dlgs n. 218/1997	Non compilare	AAAA
Compilare	Compilare	9918	Addizionale regionale all'Irpef e relativi interessi - Adesione all'invito a comparire Art. 5, comma 1-bis, Dlgs n. 218/1997	codice regione	AAAA
Compilare	Compilare	9919	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale regionale all'Irpef Adesione all'invito a comparire Art. 5, comma 1-bis, Dlgs n. 218/1997	codice regione	AAAA
Compilare	Compilare	9920	Irap e relativi interessi - Adesione all'invito a comparire - Art. 5, comma 1-bis, Dlgs n. 218/1997	codice regione	AAAA





Tributario

# L'Informatore

marzo 2009

## Imposte dirette e indirette

TRIBUTARIO

Codice Ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese riferimento	Anno di riferimento
Compilare	Compilare	9921	Sanzione e altre somme relative all'Irap - Adesione all'invito a comparire Art. 5, comma1-bis, Dlgs n. 218/1997	codice regione	AAAA
Compilare	Compilare	9922	Addizionale comunale all'Irpef e relativi interessi - Adesione all'invito a comparire Art. 5, comma1-bis, Dlgs n. 218/1997	codice regione	AAAA
Compilare	Compilare	9923	Sanzione e altre somme dovute relative all'addizionale comunale all'Irpef Adesione all'invito a comparire Art. 5, comma1-bis, Dlgs n. 218/1997	codice regione	AAAA

## Studi di settore Crisi economica Decisione della commissione degli esperti e del Governo

La Confcommercio ha provveduto a predisporre una nota informativa al fine di fare il punto della situazione sulle decisioni assunte dalla commissione degli esperti sugli studi di settore e dal Governo.

### 1. La riunione della commissione degli esperti del 6 novembre 2008

Nella riunione in esame, la commissione degli esperti, chiamata ad assolvere il suo compito primario ovvero appurare l'idoneità degli studi a rappresentare la realtà economica a cui si riferiscono, non poteva non tener conto che le informazioni disponibili sulla crisi economica in atto presentavano carattere previsionale e, di conseguenza, una quantificazione "effettiva" del fenomeno, che rispondesse a requisiti minimali di oggettiva misurabilità, non potesse prescindere da una sua approfondita comprensione.

Per questa ragione, senza abbandonare il tradizionale percorso metodologico, la commissione concludeva che, attesa la particolare situazione, lo studio di settore, pur approvato, richiedesse un'ulteriore valutazione, in rapporto all'impatto settorialmente e territorialmente diversificato degli effetti della crisi.

In tale sede, la commissione prendeva inoltre atto che i contribuenti nei mesi di maggio/giugno del 2009 saranno impegnati a predisporre le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008; stabiliva, pertanto, di tornare a riunirsi entro la fine del mese di marzo 2009 per analizzare l'impatto della crisi nei risultati del periodo d'imposta 2008 sulla base dei primi dati che emergeranno dalle varie fonti informative raccolte e, ove possibile, per individuare le prime soluzio-

ni che potranno consentire agli operatori economici di affrontare con la necessaria chiarezza gli adempimenti relativi alla suddetta scadenza fiscale.

La commissione, che come noto è pariteticamente composta dall'Agenzia delle Entrate e dai rappresentanti delle categorie economiche e professionali, ha infine voluto ribadire, che gli studi di settore non costituiscono assolutamente una forma di catastizzazione, nel senso che il contribuente che ritiene di aver correttamente operato nei confronti del Fisco, anche nel caso in cui risulti non congruo, non deve adeguarsi al risultato proposto.

### 2. La direttiva dell'Agenzia delle Entrate dell'11 novembre 2008 relativa al monitoraggio sugli effetti dell'attuale situazione di crisi nell'applicazione degli studi di settore

L'Agenzia delle Entrate, preso atto delle conclusioni a cui era giunta la commissione degli esperti nella riunione del 6 novembre u.s., ed evidentemente condividendone l'impostazione diretta a valutare l'impatto della crisi economica dopo un opportuno e attento esame delle mutevoli condizioni sul piano dei singoli settori e delle diverse aree territoriali, diramava, con tempestività, alle direzioni regionali la direttiva dell'11 novembre 2008, in cui si invitano gli osservatori regionali a monitorare le eventuali criticità ed a fornire le informazioni che possano contribuire al miglioramento degli studi di settore.

### 3. L'interpellanza al ministro dell'Economia e delle Finanze

Nella seduta dell'assemblea parlamentare del 20 novembre 2008, è stato chiesto al ministro per l'Economia e le Finanze da parte di numerosi onorevoli quali iniziative il Governo intendesse adottare al fine di adeguare gli studi di settore alle reali condizioni economiche e finanziarie del Paese.

In risposta, il sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, dopo aver in via preliminare precisato che il contribuente non ha il dovere di adeguarsi al livello di congruità "se ritiene che tale livello non rispetti la sua specifica realtà di impresa" e, di conseguenza, se ci sono degli "accadimenti particolari che lo portano al di fuori della normale attività (come può essere, ad esempio, uno stato di crisi congiuntura-



Tributario

le), ciò rappresenta una giustificazione sufficiente per non adeguarsi agli studi di settore" - sottolineava, anche, come il risultato di non congruità ai fini degli studi non comporti alcun accertamento automatico.

Proseguendo nella sua esposizione, non mancava di ricordare le precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E del 23 gennaio 2008, sottolineando, altresì, l'attenzione sempre posta dall'amministrazione finanziaria a tenere in debita considerazione gli effetti prodotti da congiunture economiche sfavorevoli a danno dei settori colpiti.

Facendo proprie le conclusioni a cui era giunta in precedenza la commissione degli esperti, ribadiva l'esigenza di raccogliere tutti gli elementi per poter determinare i settori maggiormente colpiti dalla crisi e in quale misura, tarare - così - al meglio gli studi di settore e fare in modo che gli stessi siano conformi all'attenzione posta dal Governo sulla crisi: "siano, perciò, aderenti alla nuova realtà economica e non strumenti punitivi per le imprese".

#### **4. Il cosiddetto "decreto anti-crisi" (DI 29 novembre 2008, n. 185) e la revisione congiunturale speciale degli studi di settore**

In tale contesto politico ed economico è intervenuto, successivamente, il DI 29 novembre 2008, n. 185, cosiddetto "decreto anti-crisi", il cui art. 8 ha sancito che gli effetti della crisi economica e dei mercati dovranno essere tenuti in debita considerazione nella costruzione degli studi di settore. In pratica, occorrerà integrare i risultati degli studi per determinati settori od aree territoriali tramite appositi decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze adottati su parere della più volte citata commissione degli esperti.

La norma in esame prevede, inoltre, che l'integrazione dei dati e degli elementi importanti per una "registrazione" fedele delle conseguenze della crisi su settori e aree considerati terrà conto, anche, di ulteriori elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nell'analisi economica. Centrali ed insostituibili, in quest'opera di affinamento degli studi, saranno, quindi, le segnalazioni provenienti da tutti gli osservatori regionali per gli studi di settore ai quali sarà richiesto un particolare impegno nel segnalare ed approfondire elementi utili a rendere il sistema più aderente al reale contesto economico nell'ottica di una condivisa equità fiscale.

#### **5. Il parere della Commissione degli Esperti sugli studi in evoluzione per il periodo d'imposta 2008**

Ultima, in ordine di tempo fra le fasi richiamate, la riunione della commissione degli esperti, tenutasi lo scorso 11 dicembre, per esprimere il parere sui 69 studi di settore che sono stati revisionati per l'anno 2008.

In conformità al disposto normativo che prescrive entro il 31 dicembre 2008 la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei decreti relativi agli studi revisionati, la commissione ha proceduto alla loro validazione subordinandola, tuttavia, alla

# **L'Informatore**

marzo 2009

## **Imposte dirette e indirette**

necessità che entro la fine di marzo 2009 e, quindi, in tempo utile per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, su tutti gli studi di settore siano effettuati gli interventi necessari per adeguarne la capacità a rappresentare i soggetti cui si riferiscono, al fine di tener conto dell'impatto della crisi economica in atto.

In tale occasione, la commissione ha, dunque, espresso il proprio parere, astenendosi sulla valenza degli studi per il periodo d'imposta 2008, dovendo necessariamente essere effettuati ulteriori interventi.

Il parere, in riferimento ai 69 studi di settore rivisitati per l'anno 2008, è quindi da intendersi valido, com'è consuetudine, per l'applicazione retroattiva degli stessi ove fossero più favorevoli per il contribuente e su richiesta dello stesso.

#### **6. La raccolta dei dati per il monitoraggio della crisi economica**

Alla luce di quanto sopra esposto, assume notevole importanza il ruolo che ogni singola categoria può e deve svolgere per la fase di raccolta di dati ed informazioni utili a conoscere con maggior precisione l'impatto del fenomeno crisi ed a misurarne con sufficiente precisione l'entità per ciascun settore economico.

A questi fini, la Società per gli studi di settore (Sose) ha offerto la sua collaborazione tecnica alle organizzazioni di categoria e, partendo da specifici criteri per l'individuazione delle informazioni da raccogliere, sta predisponendo quattro modelli di questionario, uno per ciascun macrosettore, per l'acquisizione di dati utili al monitoraggio della crisi.

I modelli, al momento ancora in bozza, si compongono di due parti.

La prima, comprendente i dati economici riguardanti la variazione di alcune poste presenti nel modello utilizzato per gli studi di settore, si pone l'obiettivo di cogliere gli effetti della crisi in termini di riduzione della domanda e della redditività economica, oltre all'andamento di voci di costo importanti come il costo del lavoro e gli oneri finanziari.

La seconda, si articola nella richiesta di informazioni di tipo finanziario, dirette a rilevare le variazioni di alcune variabili o la segnalazione di eventi dai quali misurare l'inasprimento delle condizioni di credito, e di altre informazioni che hanno lo scopo di cogliere elementi peculiari di manifestazione della crisi a seconda dei tipi di settore ai quali il modello si riferisce. Nella seconda parte di ciascun questionario, in considerazione della diffusa opinione di un peggioramento della crisi per l'anno in corso, sono anche richiesti eventuali interventi che le imprese potrebbero adottare in base alle diverse aspettative settoriali.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si fa riserva di tornare sull'argomento con apposita comunicazione non appena saranno resi ufficiali da parte di Sose i suddetti modelli.



Legale

# L'Informatore

marzo 2009

In primo piano

LEGALE

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- Conversione in legge del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162 recante interventi urgenti in materia di autotrasporto, appalti pubblici, agricoltura. . . . . **Pag. 49**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

#### Disciplina del commercio

- Decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207 (cd. decreto Milleproroghe) . . . . . **Pag. 49**

#### Circolazione stradale e disciplina dei trasporti

- Decreto legislativo 22 dicembre 2008 n. 214. . . . . **Pag. 51**
- Divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli pesanti . . . . . **Pag. 51**

#### Disciplina igienico-sanitaria

- Prodotti alimentari: chiarimenti del ministero della Salute . . . . . **Pag. 52**

**IN PRIMO PIANO**

## Conversione in legge del DL n. 162 del 23 ottobre 2008 Interventi urgenti

### per autotrasporto, appalti pubblici, agricoltura

Nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 22.12.08 è stata pubblicata la legge 201/2008, di conversione del DL 23.10.08 n. 162, la quale entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

In particolare si segnala quanto segue. ▼

#### Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi

Al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia comunitaria, all'art. 122 del Codice degli appalti viene aggiunto un nuovo comma 7-bis ai sensi del quale, per i lavori di importo compreso tra 100.000 e 500.000 euro, potrà essere applicata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 57 del medesimo Codice. In tal caso dovranno essere invitate a presentare un'offerta alme-

no cinque imprese aspiranti - sempre che ne sussistano in tale numero - idonee ad eseguire i suddetti lavori.

#### Disposizioni in materia di autotrasporto

Attraverso una riformulazione del comma 2 dell'art. 9 L.133/2008, unitamente alla soppressione del comma 3 del medesimo articolo, viene disposto che, per fronteggiare lo stato di grave crisi del settore dell'autotrasporto, causato dall'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito ed agli investimenti, con decreti dei ministri delle Infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico e con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009.

#### Modifiche al Codice della strada

Attraverso modifiche all'art. 59 del Dlgs 285/92 viene introdotta una diversa definizione dei "veicoli atipici", comprensiva di tutti i veicoli, che per le loro specifiche caratteristiche, non rientrano tra quelli definiti dal Capo I, Titolo Terzo, del Cds.

Viene disposta relativamente al Dlgs 284//2005, la soppressione delle previste sezioni regionali della consulta generale per l'autotrasporto e dei comitati regionali dell'Albo degli autotrasportatori

Vengono introdotte alcune modifiche all'articolo 83 bis del DL 112/08.

In particolare, si esplicita che, in caso di contratto di trasporto stipulato in forma scritta, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti.

Con alcune modifiche ai commi 10 ed 11, viene univocamente chiarito che gli adeguamenti automatici dei corrispettivi per i servizi di autotrasporto in funzione del costo del carburante, debbano scattare anche in caso di decremento di tale costo, e non solo in caso di suo incremento; viene stabilita al 1° gennaio 2009, la data di riferimento, a partire dalla quale, parametrare gli adeguamenti dei corrispettivi dovuti per le variazioni intervenute del costo del carburante.

Si rinvia, inoltre, ad un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare di concerto con i ministri dell'Economia, della Giustizia e dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione dell'Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 14 del medesimo art. 83 bis.

## Leggi e provvedimenti

### Decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 Decreto Milleproroghe

Nella Gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 - cosid-



Legale

# L'Informatore

marzo 2009

## Leggi e provvedimenti

detto "Milleproroghe" - contenente "proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

In particolare si segnala quanto segue.

### Disposizioni in materia di privacy

Con l'articolo 44 viene introdotto un inasprimento dell'apparato sanzionatorio in materia di tutela della privacy ex Dlgs 196/2003.

In particolare:

- la sanzione per i casi di omessa informativa viene ora fissata, nel minimo, a seimila euro e nel massimo a trentaseimila euro, con l'eliminazione delle differenziazioni tra dati sensibili e non e del profilo delle condizioni economiche del contravventore;

- raddoppia, da 5 a 10 mila euro nel minimo e da 30 a 60 mila euro nel massimo, la sanzione amministrativa in caso di cessione di dati destinati a trattamenti non compatibili con gli scopi per i quali erano stati raccolti;

- raddoppia, da 500 a 1000 euro nel minimo e da 3 a 6 mila euro nel massimo, la sanzione amministrativa in caso di comunicazione all'interessato di dati sanitari non da parte di esercenti le professioni sanitarie od organismi sanitari;

- viene introdotta una specifica sanzione, con esclusione del pagamento in misura ridotta, consistente nel pagamento di una somma da 20 mila a 100 mila euro nel caso di trattamento di dati in violazione delle misure minime di sicurezza ed, altresì, un'altra specifica sanzione, consistente nel pagamento di una somma da 30 mila a 180 mila euro, in caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie, o, di divieto di trattamento illecito o non corretto;
- viene eliminata la possibilità di aumentare le sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico in ragione delle condizioni economiche del contravventore (comma 4);

- raddoppia, da 10 a 20 mila euro nel minimo e da 60 a 120 mila euro nel massimo, la sanzione prevista in caso di omessa notificazione viene eliminata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza in uno o più giornali;

- aumenta, da 4 mila a 10 euro nel minimo e da 10 mila a 60 mila euro nel massimo, la sanzione amministrativa in caso di omissione delle informazioni richieste dal garante, o, di mancata esibizione della documentazione richiesta;

- introduzione di un nuovo articolo nel Dlgs 196/03 (art. 164 bis) che consente, nei casi di violazioni di minore gravità, considerata la natura anche economica o sociale dell'attività svolta, di applicare i limiti massimi e minimi sopra evidenziati in misura pari a due quinti. Il medesimo articolo dispone, altresì, che, in caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica, senza possibilità di applicare il pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 mila a 300 mila euro e che, in altri casi di maggiore gravità, in particolare quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimi e massimi di tutte le sanzioni amministrative sopra evidenziate sono applicati in misura pari al doppio o al quadruplo, considerate le condizioni economiche del contravventore;

- possibilità di applicazione della sanzione amministrativa

accessoria della pubblicazione, a spese del contravventore, dell'ordinanza-ingiunzione del Garante che irroga le sanzioni per tutte le violazioni alle disposizioni del Dlgs 196/03;

- previsione dell'arresto fino a due anni, senza possibilità di sostituire tale sanzione con un'ammenda, in caso di violazione dell'obbligo di adottare le misure minime di sicurezza (comma 9).

L'articolo 44 contiene, altresì, una disposizione che incide sul Codice del consumo (Dlgs 206/05) aumentando, da 516 a 3 mila euro nel minimo e da 5.165 a 18 mila euro nel massimo, la sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di omessa informazione al consumatore, o, di ostacolo al diritto di recesso o di fornitura di informazioni errate o incomplete o di non rimborso al consumatore delle somme da questi eventualmente pagate per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali o a distanza.

### Disposizioni varie

#### Sanzioni Antitrust

Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a norma del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 relativo all'attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/Ce che modifica la direttiva 84/450/Cee sulla pubblicità ingannevole e dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, relativo all'attuazione della direttiva 2005/29/Ce relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, è prorogato di trenta giorni.

#### Contrasto al terrorismo internazionale

La proroga riguarda la richiesta dell'apposita licenza al questore per chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti, o, dei soci degli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche.

La licenza può essere chiesta fino al 31 dicembre 2009. Si rammenta che detta licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

#### Distribuzione stradale di Gpl per autotrazione

L'articolo 21 prevede la proroga al 31 dicembre 2009, del termine per adeguare gli impianti esistenti di distribuzione stradale di Gpl per autotrazione, la cui capacità complessiva è inferiore a 30 metri cubi, a norme più restrittive sul piano della sicurezza e della prevenzione incendi previste dall'articolo 1 del Dpr n. 340 del 2003 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di Gpl per autotrazione).

#### Proroghe in materia di farmaci

Sono prorogati al 31 dicembre 2009 gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi. Resta fermo il rispetto dei risparmi programmati e, conseguentemente, dei budget assegnati alle predette aziende, in coerenza con i vincoli discendenti dai tetti di spesa stabiliti dalla vigente normativa in materia farmaceutica.

#### Compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e



Legale

# L'Informatore

marzo 2009

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

### videogrammi

Slitta dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il decreto del ministro per i Beni e le attività culturali, con cui è determinato il compenso riconosciuto agli autori ed ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti interpreti ed esecutori ed ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa.

## Decreto legislativo n. 214 del 22 dicembre 2008

Publicato sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2009 il decreto legislativo 22 dicembre 2008 n. 214, che introduce alcune modifiche al decreto legislativo 286/2005 che ha attuato la liberalizzazione regolata dell'attività di autotrasportatore (Capo I) e recepito in Italia la direttiva 2003/59 sulla qualificazione iniziale e periodica dei conducenti di veicoli pesanti.

Tra le principali novità previste dal decreto legislativo, entrato in vigore il 30 gennaio, si segnalano:

- la previsione, con una modifica all'art. 6 del Dlgs 286/2005, del requisito della data certa del contratto di trasporto merci su strada in forma scritta;
- l'aggiunta, tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto stipulato in forma scritta, dei "tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata";
- l'istituzione della "scheda di trasporto" documento di tracciabilità della merce in grado di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilità, i cui contenuti saranno precisati da un successivo decreto ministeriale;
- l'introduzione delle sanzioni amministrative immediate previste dall'art. 180 del Cds commi 7 ed 8 a carico del conducente, in caso di mancato possesso della documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale presta servizio presso il vettore e, se cittadino extracomunitario, dell'attestato del conducente;
- la possibilità, con alcune limitazioni, di svolgere un corso di formazione accelerato (della durata di 140 ore rispetto alle 280 del corso ordinario) per conseguire la carta di qualificazione iniziale del conducente, quando tale formazione diverrà obbligatoria.

In particolare, attraverso l'inserimento dell'articolo 7 bis al Dlgs 286/2005, viene istituita la "scheda di trasporto" documento da compilare a cura del committente, e conservare a bordo del veicolo, a cura del vettore, i cui contenuti saranno precisati da un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Interno e con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro i primi giorni di marzo (30 giorni dall'entrata in vigore della norma). Nella scheda di trasporto, che costituirà documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento della responsabilità di cui all'art. 8 del Dlgs 286/2005, dovranno figurare le

indicazioni relative al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.

La scheda di trasporto potrà essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto in forma scritta, o da altra documentazione che conterrà le riportate indicazioni e che sarà ritenuta equipollente dal citato decreto,

Le disposizioni sulla scheda di trasporto non troveranno applicazione nel trasporto di merci a collettame e, a tal proposito, lo stesso decreto ministeriale, individuerà le categorie di trasporto esentate.

Il committente, ovvero chiunque non compili la scheda di trasporto, o la alteri, o la compili in modo incompleto o non veritiero sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 ad 1.800.

Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina della formazione iniziale e periodica dei conducenti dei veicoli pesanti (Capo II del Dlgs 286/2005), l'aver seguito un corso di formazione accelerato (140 ore contro le 280 del corso ordinario) per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente consentirà:

- a chi avrà compiuto 18 anni di guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e C+E, purché non eccedenti il limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 tonnellate;
- a chi avrà compiuto 21 anni di guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E se adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero al trasporto, al massimo, di 16 passeggeri;
- a chi avrà compiuto 23 anni di guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e D+E.

Viene infine, prevista la possibilità di svolgere alcune ore di esercitazione alla guida dei corsi di formazione, utilizzando un simulatore di alta qualità, le cui caratteristiche saranno definite da un futuro decreto ministeriale, invece che con un veicolo direttamente su strada.

## Divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli pesanti

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 dicembre 2008 recante le direttive e il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2009 nei giorni festivi e particolari per i veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate.

Per i contenuti del decreto si rinvia all'articolo pubblicato sull'Informatore del mese di febbraio 2009.





Legale

# L'Informatore

marzo 2009

## Leggi e provvedimenti

### Prodotti alimentari Chiarimenti del ministero della Salute

Si pubblicano tre circolari del ministero della Salute.

La prima circolare tratta della "Bollatura delle carcasce di pollame destinate alla trasformazione" e riporta un utile chiarimento sul prodotto estero "Salsicha fresca".

La terza attiene alla gestione del numero di riconoscimento comunitario nei mercati ittici.

► CIRCOLARE n. 3484 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 16/12/2008. **Bollatura delle carcasce di pollame destinate alla trasformazione.**

Si fa seguito alle richieste di chiarimento pervenute allo scrivente ministero in merito alla possibilità di non apporre un marchio individuale sulle carcasce di pollame quando collocate in contenitori o imballaggi che recano il marchio di identificazione ai sensi del Reg. 853/2004/Ce.

Si rappresenta, che è consentita detta possibilità unicamente qualora le carcasce di pollame siano:

- contenute in contenitori da trasporto o in grandi imballaggi di cui all'allegato II, sezione I, lettera c) comma 11 del Reg. 853/2004/Ce;

- destinato agli operatori di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 109/1992;

- collocate in contenitori o imballaggi che recano il marchio di identificazione della superficie esterna in modo tale che sia distrutto al momento dell'apertura degli stessi.

Qualora l'attività dell'operatore del settore alimentare comprenda sia l'ulteriore lavorazione delle carcasce di pollame che la vendita diretta al consumatore delle carcasce fresche di pollame, quest'ultima attività è consentita unicamente con fornitura di carcasce di pollame recanti un marchio di identificazione individuale.

► CIRCOLARE n. 3486 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 16/12/2008. **Chiarimenti in merito al prodotto "Salsicha fresca" di cui al decreto 27 febbraio 2008. Aggiornamento del decreto 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione della direttiva n. 2006/52/Ce.**

Alcuni organi deputati al controllo ufficiale degli alimenti hanno chiesto chiarimenti sul prodotto "Salsicha fresca" nel quale, in conformità al decreto indicato in oggetto, è stata consentita l'aggiunta di anidride solforosa o dei solfiti E220-

E228, alla dose massima di 450 mg/kg espressa come SO<sub>2</sub>. Al riguardo si precisa che la dizione "Salsicha fresca", riportata nel testo della direttiva 2006/52/Ce con lettere in corsivo ed in lingua originale del Paese di produzione, indica un prodotto alimentare non italiano e come tale non assimilabile alla salsiccia fresca prodotta in Italia.

Pertanto la somiglianza lessicale dei due vocaboli non può essere adottata da alcuni operatori del settore alimentare, produttori ed utilizzatori di anidride solforosa e/o di solfiti, allo scopo di aggiungere additivi alimentari non autorizzati nella produzione di salsicce italiane.

Con l'occasione si fa presente che nel decreto di attuazione della direttiva 2006/52/Ce sono stati riportati anche dei refusi, presenti nella stessa disposizione comunitaria, per cui nella tabella riguardante i nitriti e nitrati ai numeri di riferimento E251 ed E252 le corrispondenti destinazioni devono essere invertite. In tal senso la denominazione corretta dell'E251 è nitrato di sodio e quella dell'E252 è nitrato di potassio.

► CIRCOLARE n. 3480 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 16/12/2008.  **Mercati ittici - Gestione numero di riconoscimento comunitario.**

In riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla possibilità per i mercati ittici di rinunciare al numero di riconoscimento comunitario previo il conseguimento di tale riconoscimento individuale da parte di ciascuna ditta operante nel suo interno, si rappresenta quanto segue.

Le linee guida sui prodotti della pesca approvate con provvedimento del 16 novembre 2008, intesa Stato-Regioni, alla sezione riguardante i riconoscimenti degli stabilimenti riporta quanto segue "nel caso dei mercati all'ingrosso, il numero di riconoscimento può essere integrato da un numero secondario, indicante le unità o i gruppi di unità che vendono o fabbricano i prodotti di origine animale; in questo caso le unità o gruppi di unità rispondono in proprio di tutto quanto riguarda la sicurezza alimentare dei prodotti venduti e/o fabbricati.

Pertanto i mercati ittici all'ingrosso devono avere un numero di riconoscimento per l'intera struttura che garantisca la gestione sanitaria di tutti gli spazi comuni, mentre alle attività presenti all'interno del mercato, qualora siano riconosciute singolarmente, compete la gestione dell'autocontrollo per le aree di pertinenza.

L'autorità competente nel caso di riscontro di non conformità riguardante gli spazi comuni, interviene con provvedimento rivolto al numero di riconoscimento del mercato ittico, che comporta analogo provvedimento per tutte le attività che operano al suo interno.

Diversamente se le non conformità vengono riscontrate nei singoli stabilimenti i provvedimenti saranno rivolti esclusivamente alle singole attività.



## Bandi e finanziamenti

# L'Informatore

marzo 2009

## In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Contributi alle micro, piccole e medie imprese per il sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese. Scadenza: 28 maggio 2009. . . . . **Pag. 53**

### FINANZIAMENTI

- ▶ Bando Frim - Fesr Sottomisura n. 1. "Innovazione di prodotto e di processo" - Scadenza a esaurimento fondi. . . . . **Pag. 53**
- ▶ Agevolazioni per l'acquisto di macchinari. Scadenza a esaurimento fondi . . . . . **Pag. 54**
- ▶ Rete del metano per autotrazione: bando di sostegno per l'anno 2009. Scadenza a esaurimento fondi . . . . . **Pag. 54**
- ▶ Bando del Comune di Milano: prestiti agevolati per le imprese che hanno subito disagi per la vicinanza ai lavori per le opere pubbliche . . . . . **Pag. 54**

**IN PRIMO PIANO** **Contributi alle micro, piccole e medie imprese per il sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese**  
**Scadenza: 28 maggio 2009**

Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo, nell'ambito degli impegni assunti con l'accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, hanno approvato il bando per l'assegnazione di contributi alle micro-Pmi finalizzato al sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese. ▶

Il bando è articolato in due misure: A. "Sostegno alla creazione di nuove imprese di produzione di servizi innovativi" per la messa a disposizione nel mercato lombardo di servizi avanzati o l'aumento del contenuto di tecnologia dei servizi prodotti; B. "Sostegno all'aggregazione di imprese per la produzione di servizi integrati" per la produzione di global service i servizi chiavi in mano, grazie anche alla collaborazione tra specialisti che garantiscono servizi e prodotti complementari. Lo stanziamento economico riservato alla Provincia di Milano su ciascuna misura è di 375.000 €. Le domande di contributo possono essere presentate, in relazione:

- alla misura A., da soggetti che intendono costituire una nuova impresa rientranti nelle categorie imprese singole o associate, anche artigiane; persone fisiche; altri soggetti di diritto privato aventi finalità di ricerca, compresi nella classificazione Istat Ateco 2007 n. 62; 63; 70; 71; 72; 73; 74; 78;
- alla misura B., da una delle imprese con ruolo di capofila/mandatario di un'aggregazione composta da almeno 3 Mpmi, anche artigiane, comprese nella classificazione Istat Ateco 2007 n. 72; 74.

Sono soggetti beneficiari la nuova impresa (misura A); la nuova impresa o consorzio, o l'impresa capofila, in caso di Ati o altra aggregazione, (misura B), aventi sede legale e operativa in una delle province lombarde. Le proposte, di importo non inferiore a 20.000 € e non superiore a 250.000 €, sono cofinanziate in misura pari al 60% delle spese ammissibili, di cui il 40 a fondo perduto, e il 20% da rimborsare a rate costanti al tasso di interesse dello 0,50%, per un massimo di cinque anni. Le domande devono essere presentate in forma telematica, e completate da invio cartaceo entro 10 giorni consecutivi dall'invio telematico, a partire dalle ore 9:30 del 3 marzo 2009.

## Finanziamenti

**Bando Frim - Fesr Sottomisura n. 1 Innovazione di prodotto e di processo**  
**Scadenza: ad esaurimento fondi**

Publicato il bando a valere sul Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (Frim) e sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) della programmazione comunitaria 2007-2013, con una dotazione di 35 milioni di € per sostenere gli investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale delle micro e Pmi tramite il miglioramento delle condizioni di accesso al credito partecipando al rischio finanziario e delle condizioni di costo del mercato creditizio. Il bando è aperto, tra l'altro, alle micro-Pmi operanti nel settore dei servizi alle imprese rientranti nelle classificazioni Istat-Ateco 2007 n. 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; n. 63 Attività dei

**BANDI E FINANZIAMENTI**



## Bandi e finanziamenti

servizi d'informazione e altri servizi informatici; n. 72 Ricerca scientifica e sviluppo. La sottomisura n. 1 "Innovazione di processo e di prodotto" prevede la realizzazione di progetti progetti del valore minimo di 100.000 € e massimo di 2.000.000 € che comportano attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale avviate successivamente alla data di presentazione della domanda nell'arco di 18 mesi. Le agevolazioni a valere sul Frim Fesr sono concesse nelle forme tecniche alternative del 1) co-finanziamento a medio termine; 2) prestito partecipativo (riservato alle imprese costituite nella forma di società di capitali) e non possono superare il 70% del costo ammissibile del progetto di investimento complessivo (comunque entro il limite massimo delle agevolazioni definite in Esl.

## Agevolazioni per l'acquisto di macchinari Scadenza ad esaurimento fondi

Regione Lombardia rilancia gli interventi agevolativi a favore delle imprese per l'acquisto di macchinari nuovi e tecnologicamente avanzati il cui impiego produca effetti riduttivi dell'impatto dell'attività produttiva sull'ambiente. Le Pmi iscritte al Registro delle imprese della Cciaa e ubicate nel territorio della Regione Lombardia, che appartengono a settori: industria e artigianato; commercio e somministrazione di alimenti e bevande (sezioni G e H della classificazione Istat - Ateco 2002), possono accedere alle risorse finanziarie del bando pari a 12 milioni di €. Sono spese di investimenti ammissibili, a titolo esemplificativo: ascensori, impianti d'allarme, impianti di condizionamento dell'aria, impianti ed attrezzature antinquinamento ed antifumo; impianti e macchinari per il trasporto interno, per il carico e scarico, per la pesatura; impianti ed apparecchiature per cucine; impianti per l'autolavaggio; impianti telefonici e per la telesegnalazione; macchinari destinati alla trasformazione e/o al confezionamento; macchine elettrocontabili; macchine elettroniche; hardware e software applicativi. L'intervento agevolativo è attivato mediante: finanziamento concesso da banche o da intermediari finanziari; operazioni di sconto di effetti e sovvenzioni bancarie entro i limiti minimo di 15.000 € e massimo di 1.000.000 €.

## Rete del metano per autotrazione Bando di sostegno per l'anno 2009 Scadenza ad esaurimento fondi

# L'Informatore

marzo 2009

## Finanziamenti

È stato emanato un secondo bando regionale a procedura automatica che mette a disposizione 3 milioni di € per la realizzazione in Lombardia di nuovi impianti di distribuzione di metano per autotrazione. La misura di sostegno è stata pensata per favorire la realizzazione di ulteriori punti di erogazione soprattutto nei bacini territoriali indicati come "prioritari", cioè quelli in cui gli obiettivi di presenza di impianti definiti come ottimali da Regione Lombardia non sono ancora stati raggiunti. Per assicurare un rapido completamento della rete distributiva, possono fare richiesta di contributo imprese, enti pubblici, società a partecipazione maggioritaria pubblica e consorzi di servizio pubblico che si impegnano a realizzare l'impianto entro il 31 ottobre 2009. Sempre in un'ottica di miglior servizio all'utenza, vengono inoltre richieste caratteristiche tecniche di pressione negli impianti (450m3 l'ora) tali da velocizzare sensibilmente i tempi di rifornimento. L'entità massima del contributo riconoscibile per ogni operatore non potrà superare il 50% dell'investimento ammissibile, con un tetto massimo di € 200.000 per gli impianti situati nei bacini prioritari; il limite massimo per gli impianti nei bacini non prioritari è invece di € 150.000.

## Bando del Comune di Milano Prestiti agevolati per le imprese che hanno subito disagi per la vicinanza ai lavori per le opere pubbliche

Il comune di Milano nei prossimi mesi emetterà un bando rivolto alle imprese commerciali che hanno subito danni causa la vicinanza ai cantieri di pubblica utilità per ottenere un finanziamento a tasso agevolato fino a 20.000 € restituibile in 5 anni e a tassi al di sotto di quelli di mercato. Il prestito dovrà essere destinato alla chiusura di situazioni debitorie pregresse le cui rate risultino particolarmente gravose. Ciò sarà possibile grazie all'istituzione di un Fondo rotativo specifico in cui confluiranno risorse del comune pari a 2.000.000 € e di Regione Lombardia pari a 1.000.000 €.

L'iniziativa a favore dei commercianti premia l'azione dell'Unione del Commercio di Milano ed è anche frutto della stretta collaborazione tra la Regione e Confcommercio Lombardia. A Milano l'Unione - che dal comune già negli scorsi mesi aveva ottenuto la realizzazione di cartelli d'indirizzamento che consentono l'individuazione, per il pubblico, delle imprese "oscurate" dai cantieri - mette in campo l'attività del proprio Fondo di garanzia fidi, Fidicommet, che interverrà per supportare l'operatività del Fondo rotativo per i finanziamenti alle imprese.



Formazione

# L'Informatore

marzo 2009

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Fondo Forte. Nuove opportunità di finanziamento per la formazione aziendale ..... **Pag. 55**

**IN PRIMO PIANO**

### Fondo Forte Nuove opportunità di finanziamento per la formazione aziendale

Il fondo Forte, fondo paritetico interprofessionale nazionale per il settore terziario, costituito da Confcommercio e Confetra da una parte e dalle organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) dall'altra - mette a disposizione 49 milioni di euro per la realizzazione dei piani formativi che vengono presentati entro il 30 aprile 2009. ▶

Si tratta di un'opportunità rivolta alle imprese che, indipendentemente dal settore economico di appartenenza e dal contratto collettivo applicato, hanno aderito a Forte entro il 29 gennaio u.s. destinando al fondo, tramite indicazione sul modello DM 10/2, la quota dello 0,30% sulle retribuzioni altrimenti dovuta all'Inps.

Le aziende possono raccogliere e organizzare le esigenze di formazione dei propri dipendenti presentando direttamente al fondo Forte un piano formativo per la realizzazione di corsi monoaziendali, oppure aderendo a progetti pluriaziendali che vengono presentati dal sistema associativo.

In entrambi i casi è necessario corredare i piani formativi con un accordo sindacale che può essere stipulato a livello aziendale, provinciale, regionale o nazionale.

Negli interventi formativi di aggiornamento o riqualificazione possono essere coinvolti lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, part-time, lavoratori stagionali, in cassa integrazione guadagni ordinaria, con contratto di inserimento. I piani formativi che vengono presentati entro la scadenza del 30 aprile possono essere avviati a partire dall'autunno del 2009 ed essere sviluppati fino alla durata di 24 mesi.

Il datore di lavoro che non avesse ad oggi aderito a Forte può farlo entro il corrente mese o comunque in qualunque momento contestualmente alla presentazione del modello DM 10/2. In tal modo potrà concorrere all'assegnazione di altri finanziamenti che il fondo metterà a disposizione mediante successive scadenze.

La modulistica per la predisposizione dei piani formativi è reperibile sul sito [www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it) e la Direzione Formazione e Studi dell'Unione è disponibile ai numeri 02.7750.677-688 sia per fornire assistenza sulle modalità di presentazione dei progetti sia per organizzare le risposte formative in funzione delle esigenze emerse.

**FORMAZIONE**



# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 195 marzo 2009  
anno LIII

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter**  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA  
ED I SUOI COLLABORATORI  
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

## CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**  
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI**  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)  
Tel. 02-7750.590/591  
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE  
PRIVACY**  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it

## CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'**  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE**  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER  
BASILEA 2**  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it

**I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77**





Commercio estero

# L'Informatore

marzo 2009

In primo piano

COMMERCIO ESTERO

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Esportazione in Turchia di prodotti tessili e di abbigliamento ..... **Pag. 57**

### LEGISLAZIONE COMUNITARIA

► Regolamento (Ce) n. 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008 che modifica il regolamento (Cee) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario. (A disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero) ..... **Pag. 58**

**IN PRIMO PIANO**

## Esportazione in Turchia di prodotti tessili e di abbigliamento

È stata pubblicata una circolare del sottosegretariato per il Commercio estero della Repubblica di Turchia, la 2009/21, relativa alla registrazione delle importazioni di prodotti tessili e di confezioni, riferiti ai codici di nomenclatura combinata riportati nell'elenco sottoindicato. ▼

A partire dal mese di gennaio è in essere una nuova procedura per l'importazione di alcuni prodotti tessili e di abbigliamento in Turchia; concordemente a questa nuova procedura l'importatore turco prima di effettuare l'importazione dovrà presentare una richiesta di registrazione in uno dei centri di registrazione preposti dal sottosegretariato.

Tra la documentazione che l'importatore turco deve allegare alla domanda di registrazione vi è il certificato "Exporter Registry Form" (allegato fac simile). Il certificato Exporter Registry Form deve essere compilato dall'esportatore italiano, dovrà essere timbrato (vidimato) dalla Camera di commercio alla quale l'operatore è iscritto, e poi essere presentato in originale e con la vidimazione al consolato della Turchia in Italia, per essere reso validato (apposizione visto consolare) per la presentazione in Turchia.

Il certificato Exporter Registry Form deve essere presentato

dall'importatore turco solamente per la prima importazione e per ogni cliente (non per ogni partita di importazione dallo stesso fornitore) pertanto l'esportatore italiano redigerà il certificato una sola volta, all'atto della prima spedizione per un determinato cliente.

### Elenco dei prodotti sottoposti alla registrazione

Codice Doganale

4203.10

4203.21

4203.29

4203.30

4303.10

43.04

50. capitolo

51. capitolo

52. capitolo

53. capitolo

54. capitolo (escluso 5407.20)

55. capitolo

56. capitolo

57. capitolo (escluso 57.01 e 57.02)

58. capitolo (escluso 58.05)

59. capitolo

60. capitolo

61. capitolo

62. capitolo

63. capitolo (escluso 6305.32 e 6305.33)

65.05

Dunque, come sopra descritto, quando un'azienda italiana dovrà esportare i prodotti indicati nell'allegato avrà l'obbligo di far pervenire al proprio cliente importatore turco il modulo debitamente compilato e vidimato presso il Consolato turco; la firma dell'esportatore italiano sul modulo andrà preventivamente autenticata presso la Cciaa di competenza.

I consolati della Turchia in Italia sono divisi per zone di competenza fra quello di Milano (per ditte del nord Italia) e quello di Roma (per ditte dalla Toscana al sud Italia).

### EXPORTER REGISTRY FORM

Legal Title\*

Business Title\*\*

Address\*\*\* 1. Line

Address 2. Line

Address 3. Line

City

State/Province/Region

ZIP



# L'Informatore

marzo 2009

In primo piano

Country \_\_\_\_\_

Phone Number \_\_\_\_\_

Fax Number \_\_\_\_\_

URL \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Tax Authority \_\_\_\_\_

Tax Registry Number \_\_\_\_\_

Number of Employee (Yearly average) \_\_\_\_\_

Total Sales in USD (last year) \_\_\_\_\_

Year of Establishment \_\_\_\_\_

Legal (Corporate) Status \_\_\_\_\_

International quality certificates owned and their registry numbers \_\_\_\_\_

Countries products are exported to \_\_\_\_\_

Export country(ies) \_\_\_\_\_ Product(s) \_\_\_\_\_

**I hereby declare that the information presented above is correct and verifiable.**

Name, surname and title in the company \_\_\_\_\_

Company stamp and sing of the authorized person \_\_\_\_\_


## Codice doganale comunitario

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008. Modifica al regolamento (Cee) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario.**

1. Il regolamento (Cee) n. 2454/93 della Commissione attualmente fissa disposizioni relative alle autorizzazioni uniche, che interessano le amministrazioni doganali di più Stati membri, soltanto in relazione ai regimi doganali economici e alla destinazione particolare.
2. In considerazione della strategia di Lisbona, che mira a rendere l'Ue l'economia più competitiva del mondo, è essenziale creare un ambiente moderno e semplificato che offra le condizioni per un effettivo mercato interno in grado di garantire l'aumento della competitività e di evitare distorsioni della concorrenza tra società di Stati membri diversi. Autorizzazioni uniche per le procedure semplificate e autorizzazioni uniche integrate consentirebbero agli operatori di centralizzare e integrare le funzioni contabili, logistiche e distributive con una conseguente riduzione dei costi amministrativi e di tran-

## Legislazione comunitaria

- szazione, e comporterebbero quindi un'effettiva semplificazione. È pertanto opportuno estendere le disposizioni relative alle autorizzazioni uniche all'uso delle procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione.
3. Di conseguenza, è opportuno che le attuali definizioni di autorizzazione unica relative ai regimi doganali economici e alla destinazione particolare siano unite a quelle per la procedura di dichiarazione semplificata e per la procedura di domiciliazione, in considerazione del possibile uso combinato di tali procedure.
  4. Il regolamento (Ce) n. 1875/2006 della Commissione che modifica il regolamento (Cee) n. 2454/93 ha stabilito le indicazioni minime da fornire nella procedura di dichiarazione semplificata o da iscrivere nelle scritture nella procedura di domiciliazione. È opportuno che nelle autorizzazioni uniche, le indicazioni minime da fornire nella procedura di dichiarazione semplificata siano la quantità massima di dati che può essere fornita ad un ufficio doganale di un altro Stato membro.
  5. Poiché i certificati Ae0, in particolare quelli per le semplificazioni doganali, sono spesso combinati con le autorizzazioni uniche, è opportuno uniformare il più possibile le norme sulla concessione, sospensione e revoca dei due tipi di autorizzazioni, comprese le disposizioni sulle scritture che consentono l'appropriato audit della procedura.



Economico

**L'Informatore**

marzo 2009

**Economia**

## Indice

### ECONOMIA

- La Pmi indipendente del commercio al dettaglio in sede fissa nell'attuale scenario competitivo. . . . . **Pag. 59**

### INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia. . . . . **Pag. 63**  
 ► Indice delle vendite al dettaglio . . . . . **Pag. 64**

## In PRIMO PIANO

### Il modello della Pmi indipendente

Nell'attuale fase di evoluzione del mercato, segnata dalla crisi finanziaria globale e dalle sue pesanti ricadute sull'economia reale e sui consumi, diventa essenziale valorizzare i punti di forza della Pmi indipendente del commercio al dettaglio in sede fissa. In questo modo, infatti, è possibile ragionare sugli indirizzi strategici da assumere per garantire prospettive di lungo periodo alle nostre micro e piccole imprese del commercio al minuto in un periodo così difficile dal lato della domanda e della concorrenza. ▼

Nella nostra Regione lo scenario competitivo continua ad essere animato da operazioni di investimento su larga scala ed i gruppi leader della grande distribuzione competono aspramente fra loro nella conquista delle location migliori senza preoccuparsi troppo degli effetti negativi di impatto sulle altre imprese della distribuzione moderna e, tanto meno, sul variegato mondo degli esercizi di vicinato. L'attributo specifico della piccola impresa indipendente rispetto alla Gdo non risiede più nella specializzazione merceologica, perché l'avvento delle medie e grandi superfici specializzate ha definitivamente fatto tramontare questo vantaggio. Ovviamente ciò non vuole dire che la profondità dell'assortimento, la ricchezza di varianti di tipo di prodotto, foggia,

colore e marca, abbia perso la sua centralità nella Pmi del commercio al minuto, ma che tale attributo non garantisce di per se stesso la preferenza dei consumatori rispetto alle nuove tipologie della grande distribuzione, che sono riuscite a coniugare ampia scala operativa e vasta scelta di articoli all'interno dello stesso reparto merceologico.

Se la specializzazione rimane un percorso obbligato, ma non è più sufficiente a "battere" la così detta distribuzione moderna, quale può essere la strategia vincente?

Ogni ambito territoriale e ogni ambito di prodotto presenta specifiche condizioni della domanda e della concorrenza con le quali il piccolo imprenditore deve misurarsi senza poter adottare una soluzione standard, valida per tutti i casi, tuttavia alcuni requisiti di base possono essere riconosciuti nell'attitudine a valorizzare il vantaggio della prossimità, la familiarità nella relazione con il cliente, l'originalità e personalizzazione dei prodotti in vendita e del servizio prestato.

Nel delineare alcuni indirizzi strategici per la competizione nel mercato attuale occorre sempre ribadire che una buona strategia deve sempre essere accompagnata da una buona applicazione.

Non basta, infatti, "azzeccare il filone giusto", perseguire la strategia di differenziazione dalla Gdo più adatta alle esigenze dello specifico contesto di mercato in cui si opera, bisogna anche essere efficienti e, quindi, gestire tutto il processo distributivo, dagli acquisti al merchandising, dal marketing al controllo di gestione e alla finanza, in modo da garantire un rapporto prezzo-qualità conveniente rispetto all'alternativa del canale moderno.

#### Identità dei due modelli distributivi

Nel contesto territoriale della nostra Regione il modello grande distribuzione trova diverse modalità di espressione sia nel comparto alimentare, che in quello non alimentare; i centri commerciali pianificati sono diversi per dimensioni e composizione, ma condividono gli stessi essenziali connotati d'identità:

- assortimento completo, ma standardizzato;
- prevalente tecnica di vendita a libero servizio;
- qualificato, ma limitato presidio di assistenza del personale addetto alla vendita;
- necessità di usare l'automobile per gli acquisti;
- comodità dello shopping (parcheggio, galleria coperta, ampi spazi);
- integrazione con attività del tempo libero quali ristorazione e cinema.

La rapida diffusione delle grandi strutture di vendita nel territorio della Lombardia sta provocando una precoce obsolescenza delle forme distributive più tradizionali e meno efficienti del canale moderno.

I centri commerciali più piccoli e quelli monofunzionali, focalizzati prevalentemente sulle attività distributive senza l'apporto della ristorazione e dei servizi per il tempo libero, incontrano crescente difficoltà a rendere remunerativi i propri spazi espositivi, così come accade per le unità di media grandezza e per gli esercizi ubicati lungo assi di traffico secondari.

Il modello standardizzato di offerta a libero servizio si replica in modo ripetitivo nello spazio urbano ed extraurbano, generando una certa assuefazione del consumatore nei confronti

**ECONOMICO**



della formula in se stessa.

In un certo senso il canale moderno diventa sempre meno moderno, sempre più convenzionale e appare più difficile distinguere, tra le diverse location, quella che si caratterizza per uno specifico attributo.

Fatte salve alcune rare eccezioni, ad esempio il centro commerciale dell'area ex Portello a Milano, gli impianti sembrano quasi tutti uguali e lo shopping può essere svolto indifferente in uno o nell'altro.

Questo offuscarsi della capacità di suscitare curiosità ed interesse nell'acquirente tende a deprimere gli attributi del prodotto/servizio, che non fanno riferimento al prezzo e finisce per sottolineare l'elemento negativo della standardizzazione dell'assortimento e del limitato presidio di assistenza del personale.

In questo modo, per compensazione, tende ad essere rivalutata l'immagine del modello della Pmi indipendente, che trova i suoi essenziali punti di forza in caratteri assolutamente speculari rispetto al modello precedente:

- personalizzazione dell'assortimento e del servizio;
- prevalente tecnica di vendita assistita;
- qualificato e adeguato presidio di assistenza del personale addetto alla vendita;
- vicinanza casa-negozio e possibilità di non utilizzare l'automobile per gli acquisti.

Non potendo "cavalcare" l'onda della specializzazione il piccolo imprenditore è indotto dall'ambiente mercato a sviluppa-

re tutti quegli strumenti che possono personalizzare la sua offerta e renderla in un certo senso unica.


Questo orientamento è declinato in modi diversi a seconda del segmento di mercato in cui ciascun operatore si trova, ma le molteplici situazioni possono essere ricondotte a questi indirizzi:

- Un primo tipo di soluzione chiama in causa l'apporto del lavoro artigianale, perché non è casuale che le tipologie più resistenti alla concorrenza delle forme distributive moderne siano quelle in cui tale componente riveste un peso fondamentale, come accade per la pasticceria o la gastronomia, piuttosto che per i negozi di fiori oppure per le botteghe che realizzano in proprio oggetti di arredamento per la casa o articoli di pelletteria.

- Una seconda fonte di differenziazione rispetto al modello Gdo risiede nell'acquisto del prodotto realizzata in maniera originale da fornitori artigianali, un'alternativa, tuttavia, sempre più difficile da percorrere a causa della lievitazione dei costi fissi.

- La terza leva per rendere unica la proposta commerciale della Pmi indipendente è la conoscenza del prodotto per assistere la clientela nella scelta dell'articolo più adatto alle sue esigenze. Quanto più le informazioni di questo genere sono utili al consumatore per massimizzare i benefici del suo acquisto, tanto più la competenza del commerciante e del suo personale sarà gradita e valorizzata rispetto all'opzione del libero servizio. In certe occasioni, come i prodotti di alta gastro-

<b>Prodotto</b>	<b>Comunicazione o formazione</b>
Negozio specializzato alimentare	Itinerari turistico gastronomici Corso di cucina sul modello della trasmissione la Prova del Cuoco
Negozio casalinghi tavola	Corso di cucina sul modello della trasmissione la Prova del Cuoco
Erboristerie	Seminari sulle cure omeopatiche
Profumeria	Seminari sul rapporto cosmesi e salute Dimostrazione di make up
Negozi di abbigliamento	Organizzazione di sfilate di moda per i clienti
Mercerie	Apprendimento taglio, cucito, maglia
Ferramenta, vernici e idraulica	Apprendimento delle tecniche per la manutenzione della casa
Articoli sportivi	Avviamento e formazione alla pratica sportiva
Libri e audiovideo	Dibattiti, presentazioni, film su svariati temi della cultura e dell'arte
Pc e altri supporti informatici	Apprendimento applicazioni e programmi
Oreficeria, arredamento	Mostre d'arte
Fiori e piante	Apprendimento tecniche di giardinaggio



Economico

nomia, in certe categorie di prodotto, come personal computer, articoli per la manutenzione della casa, foto cine ottica, profumeria, determinate fasce di clientela apprezzano questo surplus di assistenza che il negozio specializzato può fornire e, quindi, si mantengono fedeli al canale così detto tradizionale.

- Al fine di accrescere il valore di questo attributo è importante riuscire a far evolvere la consulenza in un vero e proprio servizio addizionale, che possa essere prestato non solo in relazione alla compravendita, ma anche autonomamente come "prodotto" della comunicazione o della formazione nel tempo libero. Su questa linea di evoluzione si registrano ormai diverse esperienze, diverse iniziative di formazione e comunicazione rivolte alla clientela. Naturalmente non può sfuggire a chi legge la fertilità di questa scelta, che non crea solo uno sbocco di mercato addizionale rispetto alla vendita della merce, ma svolge anche il ruolo di promozione dell'attività commerciale in se stessa.

- Una strategia, non focalizzata sul vantaggio della personalizzazione del prodotto/servizio, ma su quello della prossimità, trova la sua massima espressione nell'offerta del più ampio spettro di alternative di prodotti alimentari ( freschi di tutti i giorni, sia pronti ad essere consumati, sia da cucinare), non alimentari e servizi banali ad elevata frequenza d'acquisto e di valore monetario non troppo elevato, come ad esempio articoli di cartoleria, intimo, casalinghi.

Naturalmente ciascun di queste opzioni può essere abbinata ad almeno una delle altre; così, ad esempio, il negozio di merceria ed intimo di un piccolo comune della provincia offre alla sua clientela locale l'essenziale vantaggio della prossimità, ma nello stesso tempo può perseguire la strategia della consulenza quale servizio addizionale, promuovendo un corso di taglio e cucito, se all'interno dell'azienda familiare un membro della stessa è in grado di svolgere tale attività o di organizzarla in maniera proficua.

Allo stesso modo una pasticceria o una gastronomia, forti della valenza artigianale del proprio prodotto, possono partecipare ad un corso di cucina come docenti o testimoni privilegiati.

In genere queste politiche di prodotto/servizio, unitamente al vincolo della specializzazione dell'assortimento e dell'efficienza, non sono accessibili all'azienda monopersonale, esigono una dimensione leggermente più ampia, che trova nel nucleo familiare il suo contesto ideale.

Nonostante le difficoltà dello scenario competitivo lo sviluppo non è precluso alla PMI, se questa è in grado di:

- Mobilitare risorse umane e finanziarie in quantità necessaria ad assicurare adeguati livelli di specializzazione, efficienza ed innovazione strategica.

- Realizzare, insieme ad altre Pmi dello stesso settore e dello stesso territorio, politiche comuni di riqualificazione dell'offerta. La valorizzazione del modello della Pmi indipendente passa attraverso queste due strade, ciascuna delle quali essenziale per assicurare prospettive di lungo periodo all'azienda.

Nel quadro della sinergia di rete che le piccole imprese del commercio al dettaglio possono avviare e promuovere il coordinamento tra punti vendita attivi nello stesso ambito territoria-

le si sta rivelando particolarmente fecondo.

Anche in questo caso si riconoscono due diversi modelli organizzativi con peculiari attributi, specifiche esigenze e strategie. **Strategia relativa al modello dei distretti commerciali del centro storico**

Solitamente il distretto commerciale del centro storico dei comuni di media dimensione dispone di diversi elementi positivi quali una gamma di prodotti ricca e diversificata, una rete di pubblici esercizi capace di integrare la funzione distributiva, un ambiente urbano attrattivo per la qualità del suo patrimonio architettonico, storico e culturale, una consolidata interazione tra economia e cultura, tra servizi per il tempo libero e servizi commerciali.

La finalità strategica di questa formula si può declinare nei seguenti obiettivi di medio e lungo periodo:

1. valorizzare la personalizzazione dell'assortimento e del servizio attraverso una sistematica strategia di advertising e promozione;
2. migliorare la completezza della gamma di prodotti e servizi e sviluppare iniziative promozionali efficaci, come le fidelity card, per rafforzare nella clientela l'immagine di un sistema imprenditoriale coeso;
3. valorizzare la relazione tra commercio e cultura e il patrimonio architettonico e storico del centro della città;
4. qualificare il presidio di assistenza del personale addetto alla vendita con la formazione continua.

**Strategia relativa al modello della rete diffusa nei piccoli comuni e nelle periferie**

Spesso nei comuni di questo bacino le case, il verde, gli spazi rendono l'ambiente urbano gradevole e aiutano a percepire con maggior intensità il vantaggio della lontananza dalla congestione della metropoli, un pregio che trova compensazione negativa nella carenza di servizi primari, quali i negozi di vicinato e le attività ricreative e culturali.


In questo contesto la rete di vendita di solito è dispersa nello spazio al punto che i negozi appaiono "poco visibili", perché non si concentrano tutti nello stesso sistema di vie e, quindi, non possono sfruttare pienamente il messaggio promozionale delle vetrine.

Una simile organizzazione di servizi alle famiglie costituisce una potenziale minaccia per la qualità delle relazioni sociali in quanto priva la comunità di occasioni di incontro, intrattenimento e scambio correlate all'acquisto di beni e servizi, penalizzando le fasce della popolazione meno inclini alla mobilità. A fronte di questa situazione i cittadini spesso lamentano carenza di occasioni di aggregazione sociale e si mostrano interessati alle proposte di animazione, intrattenimento, cultura e formazione che la comunità può generare al suo interno.

L'evento, lo spettacolo o il servizio culturale rappresentano per le imprese commerciali un modo efficace per stabilire una nuova relazione con il consumatore potenziale.

Nello stesso tempo la pubblicità dell'evento tramite la rete capillare dei negozi e lo stile personale di comunicazione degli addetti alla vendita costituisce una forma di comunicazione efficace per raggiungere il pubblico degli utenti potenziali.





## Economico

La strategia per contrastare l'erosione dell'offerta di servizi commerciali e per creare maggiori occasioni di fruizione del tempo libero nei piccoli comuni deve poter essere condivisa da entrambi i soggetti in grado di utilizzare gli strumenti per cambiare la situazione, amministrazione municipale e imprenditori commerciali.

Il comune deve interpretare nel migliore dei modi il suo ruolo di promotore dei servizi per il tempo libero e la cultura, l'associazione imprenditoriale deve mobilitare le imprese del commercio e dei servizi per rendersi più visibili agli occhi dei potenziali clienti.

La finalità strategica di questa formula si può declinare nei


# L'Informatore

marzo 2009

**Economia**

seguenti obiettivi di medio e lungo periodo:

1. completare la gamma di prodotti e servizi di prima necessità e ad acquisto più frequente con le tipologie mancanti attraverso la ricerca attiva di potenziali investitori;
2. attuare una sistematica strategia di advertising e promozione che consenta di superare il grave svantaggio della dispersione dei punti vendita nello spazio, costruendo gradualmente l'immagine di una comunità imprenditoriale unitaria;
3. valorizzare la personalizzazione dell'assortimento e del servizio con la formazione continua e con la progettazione di contenuti immateriali del servizio commerciale;
4. valorizzare la relazione tra commercio e cultura.



Economico

# L'Informatore

marzo 2009

## Indicatori statistici


ECONOMICO

### Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 all'ultimo mese disponibile

#### NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00
Agosto	135,1	179,2	134,4	158,5	130,9	120,4	148,3	68,02	123,2	140,5	147,2	140,3	135,5	3,9	2,93
Settembre	135,6	179,4	134,9	158,2	131,1	120,6	146,1	67,6	121,5	142,2	147,3	140,5	135,2	3,7	2,78
Ottobre	135,9	179,5	135,4	159,4	131,4	120,5	144,4	67,6	121,5	143,2	147,3	141,0	135,2	3,4	2,55
Novembre	136,0	179,7	135,6	158,9	131,6	120,7	141,0	67,8	121,5	143,4	146,9	141,2	134,7	2,5	1,95
Dicembre	136,2	179,7	135,7	158,9	131,7	120,8	139,2	68,1	122,1	143,4	146,7	141,3	134,5	2,0	1,50
Media anno	134,3	177,0	134,5	156,5	130,5	120,3	143,7	68,9	121,8	141,3	146,0	140,0	134,2	3,3	2,48



Economico

# 'Informatore

marzo 2009

## Indicatori statistici

### INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2006 all'ultimo dato disponibile

#### CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
<b>2006</b>	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
<b>2007</b>						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7
<b>2008</b>						
Gennaio	81,8	87,4	117,2	98,4	114,0	97,9
Febbraio	84,6	87,6	103,0	90,1	126,3	99,5
Marzo	87,7	93,0	111,4	101,8	126,3	103,8
Aprile	90,5	98,1	108,6	103,6	121,4	104,2
Maggio	109,7	110,4	107,5	104,8	115,3	110,6
Giugno	88,1	94,5	105,6	103,5	128,4	104,3
Luglio	98,2	99,8	109,1	113,3	115,5	106,3
Agosto	78,3	74,1	78,3	93,0	111,7	88,3
Settembre	97,8	97,6	97,9	105,4	120,3	104,8
Ottobre	102,1	111,4	117,3	110,5	134,3	115,6
Novembre	104,5	111,5	108,9	101,9	124,5	111,7

## É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



**Chiamateci per un preventivo gratuito.**

Convenzione A.MI.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a [convenzioneamica@gestioneprevidenza.it](mailto:convenzioneamica@gestioneprevidenza.it) o chiama il numero verde.

Numero Verde  
**800-455999**

CONVENZIONE  
**A.MI.C.A.**   
TUTTO PREVISTO



# Fondo Est compie 2 anni

ha già raggiunto più di un MILIONE e CENTOMILA iscritti,  
**2.400 Strutture Convenzionate in tutta Italia**  
ed il Nuovo Piano Sanitario è stato ampliato  
nelle Prestazioni e nell'importo dei Massimali!

## Nessuno è come Fondo Est



## Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa  
commercio turismo servizi e settori affini

**visita subito il sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)**